
COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA
PROVINCIA DI PISA

REGOLAMENTO D'IGIENE

Approvato con Deliberazione della Giunta Municipale n.2588 del 21 Settembre 1957.
Modificato con Deliberazione della Giunta Municipale n.3244 del 12 Ottobre 1961.
Parte annullata con approvazione del Regolamento Igiene degli Alimenti

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO

CAPITOLO - SERVIZI SANITARI

ART. 1 - ALLA TUTELA DELLA SANITÀ PUBBLICA ED ALL'OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI IN MATERIA SANITARIA, NEL COMUNE, PROVVEDE IL SINDACO, IL QUALE, NELL'ESERCIZIO DELLE SUE ATTRIBUZIONI, IN TALE MATERIA, SI VALE DELL'UFFICIALE SANITARIO.

ART. 2 - L'UFFICIALE SANITARIO, OLTRE ALLE ATTRIBUZIONI DI CUI ALL'ART. 40 DEL T.U. DELLE LEGGI SANITARIE 27.7.1934 N. 1250:

- A) VIGILA ALLA ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO LOCALE D'IGIENE E DI TUTTE LE ORDINANZE IN MATERIA SANITARIA CHE SARANNO EMANATE DAL SINDACO E PROPONE I PROVVEDIMENTI NELL'INTERESSE CITTADINO;
- B) DIRIGE TUTTI I SERVIZI SANITARI DEL COMUNE.

ART. 3 - I SERVIZI

NON APPROVATO

- A) ASSISTENZA MEDICA CHIRURGICA ED OSTETRICA DEI POVERI;
- B) VIGILANZA SULLE PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE;
- C) VIGILANZA SULLE CONDIZIONI IGIENICHE DEL SOGNO E DELL'ABITAZIONE;
- D) IGIENE ECCLASTICA;
- E) IGIENE INDUSTRIALE DEL LAVORO;
- F) VIGILANZA SUI GENERI ALIMENTARI NEI LUOGHI PUBBLICI, NEL MERCATO, NEI PRIGIOCI, NEL GRUPPO SCARICO E NEL MATTACIO, NEI LABORATORI DI CARNE INSACCHATE;
- G) PROFILASSI DELLE MALATTIE INFETTIVE DELL'UOMO E DEGLI ANIMALI E SERVIZI INERENTI (DISINFEZIONI, VACCINAZIONI);
- H) SERVIZIO DELLE SPECIALITÀ;
- I) SERVIZIO NECROSCOPICO E POLIZIA MORTUARIA IN GENERALE.

ART. 4 - IL PERSONALE SANITARIO DELL'UFFICIO D'IGIENE ADESSO AI SERVIZI SI COMPONE, OLTRE CHE DELL'UFFICIALE SANITARIO, DEI MEDICI CONDOTTI, DELLE OSTETRICHE CONDOTTE E DEL VETERINARIO CONDOTTO, I QUALI PRESTANO LA LORO OPERA CON LE NORME STABILITE NEI RISPETTIVI REGOLAMENTI O CAPITOLATI.

CAPITOLO III - ASSISTENZA SANITARIA DEI POVERI E DEI MALATI

ART. 5 - IL SERVIZIO DI CURA DEI MALATI POVERI A DOMICILIO È ASSICURATO DAL COMUNE A MEZZO DI MEDICI CONDOTTI.

ART. 6 - ALL'ASSISTENZA OSTETRICA GRATUITA A DOMICILIO IL COMUNE PROVVEDE A MEZZO DELLE LEVATRICI COMUNALI.

ART. 7 - LE OSTETRICHE COMUNALI DEVONO ASSISTERE GRATUITAMENTE LE PARTORIENTI POVERE, ACCEDENDO AL LORO DOMICILIO QUANTE VOLTE OCCORRA, SIA DI GIORNO CHE DI NOTTE E VIGILANDO SULLE LORO CONDIZIONI IGIENICHE.

ART. 8 - HANNO DIRITTO ALL'ASSISTENZA SANITARIA GRATUITAMENTE TUTTI I CITTADINI POVERI NATI NEL COMUNE OD AVERVI DOMICILIO LEGALE, NONCHÉ QUELLI DI PASSEGGERIO CHE NON POSSONO AVERE ALTRETTANTO L'ASSISTENZA OCCORRENTE.

ART. 9 - OGNI ANNO, ENTRO IL 15 DICEMBRE, A CURA DELLA GIUNTA MUNICIPALE (SENTITO IL PARERE DI UN'APPOSITA COMMISSIONE COMPOSTA DALL'UFFICIALE SANITARIO, DAI MEDICI CONDOTTI, DAL SINDACO E DAL PRESIDENTE DELL'U.C.I.A.) VIENE COMPILATO L'ELENCO NOMINATIVO DEI POVERI, DIMORANTI NEL COMUNE, AMMESSI ALL'ASSISTENZA SANITARIA ED ALLA SOMMINISTRAZIONE GRATUITA DEI MEDICINALI, SECONDO LE ISTRUZIONI PREFERENZIALI, LE NORME E LE ALTRE DISPOSIZIONI VICENTI PER LA FORMAZIONE DELL'ELENCO STESSO. SIMONE SEMPRE AGLI INTERESSATI LA FACOLTÀ DI SOLLECITARE, NEL CORSO DELL'ANNO, L'ISCRIZIONE IN DETTO ELENCO, FORNENDO LE PROVE NECESSARIE PER OTTENERLA.

ART. 10 - SONO ISCRITTE NELL'ELENCO DEI POVERI DIMORANTI NEL COMUNE E
ANDRESSE ALL'ASSISTENZA SANITARIA GRATUITA, NONCHÉ ALLA SOMMINISTRAZIONE
PUNE GRATUITA DEI MEDICINALI, LE PERSONE SPROVISTE DI MEZZI DI SUSTEN-
TAMENTO

ART. 11 - NON VENGONO ISCRITTI NELL'ELENCO QUEI MEMBRI DI UNA FAMIGLIA
CHE ABBIANO STABILIMENTE DIRITTO ALL'ASSISTENZA SANITARIA GRATUITA A CA-
RICO DI ENTE PUBBLICO, DI ISTITUTO DI PREVIDENZA SANITARIA GRATUITA O
DI BENEFICENZA, DI CASSE MUTUE MALATTIE, ECC.

ART. 12 - PER ESSERE ISCRITTO NELL'ELENCO DEI POVERI, L'INTERESSATO CA-
PO FAMIGLIA INOLTERRÀ APPOSITA ISTANZA, COMPRESAROLA DI ELEMENTI DIMO-
STRATIVI E CONVINCENTI SULLO STATO DI NECESSITÀ SUA E DEI COMPONENTI
DELLA FAMIGLIA STESSA.

ART. 13 - LA GIUNTA MUNICIPALE, NELL'ESAMINARE LE ISTANZE DI CUI AL PRE-
CEDENTE ARTICOLO, SEGUIRÀ UN CRITERIO DI RIGOROSA ATTENZIONE, ACCOGLIEN-
DO QUELLE CHE RISPONDONO L'ASSOLUTA INDIGENZA DEI RICHIEDENTI E RESPIN-
GENDO QUELLE CHE RIGUARDANO PERSONE NON INABILI AL LAVORO PRATICO O CHE
ABBIANO MEZZI SUFFICIENTI IN QUESTI MEZZI NON VANO CONSIDERATE LE PEN-
SIONI IN GENERALE, INTESA QUALI INTEGRAZIONI DELLE NORMALI ESIGENZE DELLA
VITA.

ART. 14 - L'ELENCO, FORMATO COME IN PRECEDENZA, SARÀ PUBBLICATO ALL'ALBO
PUBBLICO DEL COMUNE PER LA DURATA DI UN ANNO, NEL QUALE TERRINE, OGNUNO
CHE ABBA MOTIVI **NON APPROVATO** ENTARE RECLAMI ALLA SEGRETERIA
COMUNALE.

ART. 15 - APPENA L'ELENCO VIENE DICHIARATO ESECUTIVO AI SENSI DELL'ART.
3 DELLA LEGGE 9.6.1947 N. 533, NE VERRANNO ESTRATTE E CONSEGNATE COPIE
ALL'UFFICIO SANITARIO, AI MEDICI E ALLE LEVATRICI CONDOTTE.

L'UFFICIO, A SUA VOLTA, PROVVEDERÀ ALLA SCRITTURAZIONE ED AL RILASCIO
DELLE FESSERE D'ISCRIZIONE, SU CUI SARÀ SPECIFICATO, OLTRE AI NOMI E RI-
CORSIVI DI TUTTA LA FAMIGLIA AVENTE TITOLO ALL'ASSISTENZA, LA CATEGORIA
ALLA QUALE OGNI ISCRITTO È ASSEGNATO, AI SENSI DEL SUCCESSIVO ARTICOLO.

ART. 16 - GLI ISCRITTI NELL'ELENCO DEI POVERI SARANNO DISTRIBUITI NELLE
SEGUENTI CATEGORIE:

- A) ASSISTENZA TOTALE (MEDICA E FARMACEUTICA) PER TUTTI I COMPONENTI
DELLA FAMIGLIA, NON AVENTI DIRITTO AD ASSISTENZA DA PARTE DI ALTRI
ENTI;
- B) ASSISTENZA TOTALE NEI CONFRONTI DEI SOGLI FAMILIARI, QUANDO I CAPI
FAMIGLIA SIANO ASSISTITI DALLA CASSA MUTUA MALATTIE E RISULTINO SI-
LARIATI FISSI O ASSEGNATARI DI TERRE, AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI
CONTENUTE NEL D.L.L. 10.10.1944 N. 270 E SUCCESSIVE AGGIUNTE E MO-
DIFICHE;
- C) SOLA ASSISTENZA FARMACEUTICA, NEI CONFRONTI DI FAMIGLIE MENO RISO-
GNOSE RITENUTE TALI A SEGUITO DI RIGOROSO CONFRONTO CON GLI ISCRIT-
TI DELLA CAT. A) OPPURE NEI CONFRONTI DI PENSIONATI INVALIDITÀ E
VELOCITÀ NEI CASI NON INTERVIENE L'ENTE MUTUALISTICO.

ART. 17 - L'ELENCO COMPILATO NEI MODI E CRITERI FISSATI NEI PRECEDENTI
ARTICOLI, RESTA IN VIGORE PER TUTTA LA DURATA DELL'ANNO CUI SI RIFERISCI
E NON È, D'ORDINARIO, SOTTOGGETTO A VARIAZIONI.

TUTTAVIA, IN CASI DI ECCEZIONALE GRAVITÀ, POTRÀ PROVVEDERSI, DA PARTI
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, ALL'ISCRIZIONE SUPPLEMENTIVA NELL'ELENCO DEL
L'ANNO CORRENTE, SALVO CONFERMA PER L'ANNO SUCCESSIVO, IN OPPORTUNA SEDE
DELLA PERSONA E DELLA FAMIGLIA, NEI CUI CONFRONTI SI SIANO VERIFICATI
FATTI NUOVI CHE HANNO DETERMINATO L'ASSOLUTA INDIGENZA DEL RICHIEDENTE
E LA SUA INCLUSIONE ECCEZIONALE NELL'ELENCO.

CAPITOLO III - VIGILANZA SULLE PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE

ART. 18 - I MEDICI CHIRURGHI, I VETERINARI, I FARMACISTI, LE OSTETRICHE, LE ASSISTENTI SANITARIE VIGILANTISTE, LE INFERMIERE PROFESSIONALI, GLI EMBOUSTI E GLI ADDETTI ALLE ARTI AUXILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE, CHE INTENDONO ESERCITARE NEL COMUNE LA LORO PROFESSIONE, DEVONO FARE REQUISITARE IL TITOLO DI ABILITAZIONE NELL'UFFICIO COMUNALE D'IGIENE, ENTRO IL PRIMO MESE DI RESIDENZA NEL COMUNE STESSO; NON SONO SOGGETTI A TALE OBBLIGO I MEDICI ED I CHIRURGHI STRANIERI ESPRESSAMENTE CHIAMATI PER CASI PARTICOLARI.

ART. 19 - GLI ESERCENTI LA PROFESSIONE DI MEDICO CHIRURGO, OLTRÈ ALLE ALTRE PRESCRIZIONI DI LEGGE, SONO OBBLIGATI:

- A) A DENUNCIARE AL SINDACO E ALL'UFFICIALE SANITARIO LA NASCITA DI OGNI INFANTE DEFORME, ENTRO OUE GIORNI DAL PARTO;
- B) A DENUNCIARE AL SINDACO LE CAUSE DI MORTE ENTRO 24 ORE DALL'ACCERTAMENTO DEL DECESSO.
- C) A DENUNCIARE ALL'AUTORITÀ PREDETTA, ENTRO OUE GIORNI DALL'ACCERTAMENTO, I CASI DI LESIONE OSSERVATI, DA CUI POSSA DERIVARE INABILITÀ ANCHE PARZIALE AL LAVORO, DI CARATTERE PERMANENTE;
- D) AD INFORMARE IL MEDICO PROVINCIALE E L'UFFICIALE SANITARIO DEI FATTI CHE POSSONO INTERFERIRE LA SALUTE PUBBLICA.

ART. 20 - IL SANITARIO, CHE NELL'ESERCIZIO DELLA SUA PROFESSIONE SIA VENUTO A CONOSCENZA DI UN CASO DI MALATTIA INFETTIVA O SOSPETTO DI ESERCIZIO PERICOLOSO PER LA SALUTE PUBBLICA, DEVE IMMEDIATAMENTE FARE DENUNCIA AL SINDACO E ALL'UFFICIALE SANITARIO E COADIUVARLI, SE OCCORRA, NELLA ESECUZIONE DELLE DISPOSIZIONI EMANATE PER IMPEDIRE LA DIFFUSIONE DELLE MALATTIE STESSA E NELLE CAUTELE IGIENICHE NECESSARIE.

ART. 21 - LE OSTETRICHE DOVRANNO:

- A) ASSISTERE LE GESTANTI DURANTE IL TEMPO DELLA GRAVIDANZA, DEL PARTO E DEL PUERPERIO;
- B) VIGILARE SULLE CONDIZIONI IGIENICHE DELLE PARTORIENTI;
- C) DENUNCIARE ALL'UFFICIALE SANITARIO LE PUERPERE FEBBRICITANTI, I PARTI ANORMALI, LE OTTARIE DEI NEONATI, GLI INFANTI DEFORMI E DI PESO INFERIORE AI 2500 GRAMMI;
- D) ESEGUIRE LA PROFILASSI OTTALICA SECONDO LE ISTRUZIONI DELL'UFFICIALE SANITARIO;
- E) TENERE IL REGISTRO DEI PARTI E DEGLI ABORTI, CHE DEBBONO ESSERE VISITATI MENSILMENTE DALL'UFFICIO SANITARIO;
- F) TENERE IN PERFETTO ORDINE LA SUSTA OSTETRICA E GLI STRUMENTI PRESERVITI;
- G) CHIAMARE IL MEDICO IN QUALSIASI PARTE DIFFICILE;
- H) OSSERVARE TUTTE LE ALTRE PRESCRIZIONI STABILITE PER LEGGE, REGOLAMENTI E ISTRUZIONI SULL'ESERCIZIO PROFESSIONALE DELLE OSTETRICHE.

CAPITOLO IV - IGIENE DEL SOGGERO E DELL'ABITATO

ART. 22 - LE CASE DI ABITAZIONE DI NUOVA COSTRUZIONE NON POTRANNO ESSERE ABITATE SE NON IN SEGUITO A RILASCIO, DA PARTE DEL SINDACO, DI ANALOGO CERTIFICATO DI ABITABILITÀ, IL QUALE NON POTRÀ ESSERE RILASCIATO SE NON IN SEGUITO AD ESPRESSA DICHIARAZIONE FAVOREVOLE DALL'UFFICIO SANITARIO, CHE, A SUA VOLTA, VERIFICHERÀ CHE NELLA COSTRUZIONE SIANO STATE RISPETTATE TUTTE LE NORME IGIENICO-SANITARIE DEL T.U. APPROVATO CON R.D. 17.7.1934 N° 121.

ART. 23 - SONO VIETATE, NELL'INTERNO DELLE ABITAZIONI E NEI CORTILI, DEPOSITI DI ACQUE, FUMI DI LETAME, IMMONDIZIE DI QUALSIASI GENERE E DI ALTE MATERIE INSALUBRI; TALE DIVIETO SI ESTENDE A QUALSIASI LUOGO PUBBLICO NELL'INTERNO E NELLE VICINANZE DELL'ABITATO.

ART. 24 - DOVE GIÀ ESISTA, E VIA VIA VENGA COSTRUITA UNA REGOLARE RETE DI FOGNATURA CIVILE, GLI ACQUAI ED I POZZI NERI DELLE CASE DI ABITAZIONE ATTUALMENTE ESISTENTI, DOVRANNO ESSERE AGILITI O SCARICATI NELLA FOGNATURA ED IN MODO DA NON DANNEGGIARE O INQUINARE LA RETE UNICA PER L'ALIMENTAZIONE UMANA.

FINO A QUANDO NON VENGA PROVVEDUTO ALLA LORO IMMISSIONE NELLA FOGNATURA, L'ESPURGAZIONE DEI POZZINERI DEVE ESEGUIRSI ESCLUSIVAMENTE NELLE ORE NOTTURNE ED OBBLIGATORIAMENTE SEGUITA DA IMMEDIATA IDONEA DISINFESTAZIONE.

IL MATERIALE ESPROVATO SARÀ TRASPORTATO FUORI DELL'ABITATO, SEMPRE DI NOTTE, CON IDONEI MEZZI CONVICAMENTE CHIUSI, ED IMPEDITO AD UNA QUALSIASI PENETRAZIONE PROFONDA, COMunque NON INFERIORE AD UN METRO, A LO SCOPO DI IMPEDIRE EVASIONI NOCIVE ALL'IGIENE E SALUTE PUBBLICA; TALE DEPOSITO DOVRÀ EFFETTUARSI ALL'ESTERNO DELL'ABITATO A NON MENO DI 300 METRI PERINE TRALI DALL'ULTIMA CASA DI ABITAZIONE.

PER LO SMALTIMENTO DEI LIQUAMI DOMESTICI DALLE CASE ISOLATE O DAI PICCOLI AGGLOMERATI DI QUI AL REGOLAMENTO RINVIATO DALLA PREFETTURA CON NOTA 4.5.257 N° 1050 DIV. SANITÀ, LE RELATIVE NORME SARANNO INSERITE NEL REGOLAMENTO COMUNALE EDILIZIO IN VIA DI AGGIORNAMENTO.

ART. 25 - NELLE COSTRUZIONI RURALI, CHE PURE DOVRANNO PRESENTARE I CARATTERI SANITARI DI AGIBILITÀ, È FATTO OBBLIGO:

- a) DI EFFETTUARE IN PIANO RILEVATO A NON MENO DI 50 CM. DAL LIVELLO MEDIO DEL TERRENO IN CUI SORGE;
- b) DI DOTARLE DI IDONEA CONCIMATA, ACCESSIBILE ALLE STALLE, AI SENSI DEL R.D. 13.1.1927 N° 1155 - DEL R.D. 23.12.1927 N. 2503 E DEL 1.12.1930 N. 1682.

LE CASE COLONICHE DOVRANNO:

- a) TENERE A DISPOSIZIONE UNA IDONEA SCORTA DI MEDICINALI PER INTERVENIRE EFFICACEMENTE IN CASO DI PRONTO SOCCORSO;
- b) TENERE IDONEO DEPOSITO DI ACQUA POTABILE;

ART. 26 - È SEVERAMENTE PROIBITO IL DEPOSITO SULLE STRADE, NEI CORTILI E NELLE VICINANZE DELLE ABITAZIONI, DI RIFIUTI, IMMOBILIZI, CENCI ED ALTRE MATERIE PUTREFACIBILI O RIPIGNANTI.

I RIFIUTI DOMESTICI SARANNO RACCOLTI IN UNA CASSETTA A CHIUSURA IDONEA E SARANNO COPERTI DI CONGRUA DOSE DI DISINFETTANTE E DEPOSITATI OGNI GIORNO NENTE ALL'INGRESSO DELL'ABITAZIONE, POCO TEMPO PRIMA DEL PASSAGGIO DEL RETTURNO, CHE NE VOTERÀ IL CONTENUTO NEL CARRETTINO DELLA SPAZZATURA.

ART. 27 - I PROPRIETARI DI STALLE EVENTUALMENTE GIÀ ESISTENTI NELL'ABITATO, HANNO L'OBBLIGO DI MANTENERE COSTANTEMENTE PULITI I LOCALI, TRASPORTANDO LO STALLATICO PRODOTTIVO, NORMALMENTE, LONTANO DALL'ABITATO PER UN RAGGIO DI ALMENO 100 METRI DALLE ULTIME CASE, SECONDO ED OSSERVANDO LE NORME SANITE IN MERITO DAL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA.

LE STALLE DI NUOVA COSTRUZIONE SARANNO POSTE ALLA PERIFERIA DELL'ABITATO.

ART. 28 - L'UFFICIALE SANITARIO E GLI AGENTI MUNICIPALE HANNO FACOLTÀ DI ACCEDERE NELLE CASE E NEI CORTILI DI PROPRIETÀ PRIVATA, UNICAMENTE PER VIGILARE ED ACCERTARSI DEL RISPETTO DELLE NORME CONTENUTE NEL PRESENTE REGOLAMENTO E NELLE ALTRE LEGGI SANITARIE GENERALI E SPECIALI.

ART. 29 IL DEFLUSSO DELLE ACQUE È REGOLATO DALLE NORME CONTENUTE NEL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA E DA QUELLE CONTENUTE NEGLI ART. 202 E SEQ. DEL T.U. SULLE LEGGI SANITARIE 27.7.1935 N. 1265; NONCHÉ DA QUELLE PREVISTE NEL T.U. SULLE LEGGI SULLE OPERE IDRAULICHE APPROVATO CON R.D. 25.7.1904 N° 523 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED AGGIUNTE.

ART. 30 - L'ACQUA POTABILE PER USO DOMESTICO È FORNITA, OLTRE CHE DALLE PUBBLICHE FONTANINE, ANCHE DA POZZI E CISTERNE PUBBLICI E PRIVATI, CREATI E MANTENUTI SECONDO LE RELATIVE NORME VIGENTI.

ART. 31 - È VIETATO DI GETTARE NEI POZZI O SORGENTI DI ACQUA POTABILE, MATERIE CHE POSSONO ALTERARE O INQUINARE LE ACQUE, DI GETTARVI LASSA O ATTINGERE CON VASI SUDICI. IL SINDACO, A SEGUITO DI RELAZIONE DELL'UFFICIALE SANITARIO POTRÀ, IN QUALUNQUE TEMPO, ORDINARE LA CHIUSURA DI POZZI E SORGENTI DI ACQUE INQUINATE O SOSPETTE TALI.

ART. 32 - IN TEMPO DI EVENTUALE EPIDEMIA O DI MALATTIE CONTAGIOSE, IL SINDACO POTRÀ ORDINARE CHE I POZZI D'ACQUA POTABILE PRIVATI SIANO APERTI ALL'USO PUBBLICO, OVE NE STA RICONDOTTO IL BISOGNO.

ART. 33 - È VIETATO LAVARE BIANCHERIE O ALIMENTARI PRESSO LE FONTANINE PUBBLICHE O DI USARE, ANCHE ALTROVE, ACQUE SPORCHE O COMunque INQUINATE.

CAPITOLO V - IGIENE SCOLASTICA

ART. 34 - IL SERVIZIO DI ISPEZIONE E DI VIGILANZA IGIENICO-SANITARIA DEGLI ISTITUTI PRESCOLASTICI, DELLE SCUOLE PUBBLICHE E PRIVATE, NONCHÉ DI TUTTE LE ISTITUZIONI PRESCOLASTICHE, VIENE AFFIDATA ALL'UFFICIALE SANITARIO COMUNALE.

ART. 35 - NESSUN ALUNNO POTRÀ FREQUENTARE LE SCUOLE SENZA ESSERE STATO PRIMA VISITATO DAL MEDICO SCOLASTICO O, IN SUA MANGANZA, DALL'UFFICIALE SANITARIO, IL QUALE, A TALE SCOPO, NEI PRIMI GIORNI DI SCUOLA, ESERCIERÀ IN TUTTI GLI ISTITUTI UNA SABBENA DEGLI ALLIEVI PER GIUDICARE DELLA LORO AMIABILITÀ IN RAPPORTO AD EVENTUALI MALATTIE TRASMISSIBILI.

ART. 36 - INIZIATE LE LEZIONI, OGNI ISTITUTO DOVRÀ ESSERE VISITATO IN PERIODI FREQUENTI PER:

- a) GIUDICARE SULLA EVENTUALE RIAMMISSIONE DI SCOLARI IN RAPPORTO ALLE MALATTIE TRASMISSIBILI;
- b) ISPEZIONARE LE CLASSI ALLO SCOPO DI ALLONTANARE QUEGLI SCOLARI CHE PRESENTASSERO EVENTUALI MANIFESTAZIONI MORBOSI INCOMPATIBILI CON LA SCUOLA;
- c) COMPILARE LE CARTELLE BIOGRAFICHE;
- d) VIGILARE SULLA REFEZIONE SCOLASTICA;
- e) ESAMINARE LE CONDIZIONI DI CIASCUN EDIFICIO DAL LATO IGIENICO; OGNI VISITA DOVRÀ ESSERE REDATTA APPOSITA RELAZIONE DA TRASMETTERE AL SINDACO E ALLA PREFETTURA A FINE MESE.

ART. 37 - LA VISITA INDIVIDUALE DOVRÀ ESSERE FATTA IN STANZA APPOSITA DELLE EVENTUALI MALATTIE E ANOMALIE RISCOPERTE DOVRÀ ESSERE DATA NOTIZIA AI FAMILIARI.

ART. 38 - NESSUN ALUNNO, TRATTENUTO A CASA DALLA FAMIGLIA PER PIÙ DI 5 GIORNI O ALLONTANATO DALLA SCUOLA PER MISURE PROFILATTICHE, POTRÀ ESSERE RIAMMESSO SENZA UN CERTIFICATO REDATTO DALL'UFFICIALE SANITARIO O MEDICO SCOLASTICO.

ART. 39 - I DIRETTORI ED I MAESTRI DOVRANNO RIPETUTAMENTE AVVERTIRE GLI SCOLARI E LE LORO FAMIGLIE DEL SOVERO DI NOTIFICARE ALLA DIREZIONE DELLE SCUOLE LE MALATTIE CHE EVENTUALMENTE COLPISSEGLI SCOLARI STESSI.

LA DIREZIONE DOVRÀ PRENDERE NOTA NEL REGISTRO SANITARIO DELLE ASSENZE PER MALATTIA.

ART. 40 - L'UFFICIO D'IGIENE COMUNICHERÀ PURE ALLA DIREZIONE TUTTI I DATI RELATIVI AGLI ALUNNI O AGENITI O PERSONE ADDETTE ALLA SCUOLA CHE RISULTASSERO AFFETTI DA FORME CONTAGIOSE O CONVIVERONO CON ASMALATI DI TALI FORME, PER I PROVVEDIMENTI DEL CASO.

TUTTI COLORO CHE VENGONO ALLONTANATI DALLA SCUOLA NON POTRANNO ESSERE RIAMMESSI CHE DIETRO PARERE FAVOREVOLE DEL MEDICO SCOLASTICO OD UFFICIALE SANITARIO.

ART. 41 - OGNI SCUOLA DOVRÀ AVERE UN REGISTRO SANITARIO NEL QUALE SARANNO SEGNATI TUTTI GLI ALUNNI ASSENTI PER MALATTIA, QUELLI ALLONTANATI PERCHÉ INFERMI O CONVIVENTI CON INFERMI DI FORME CONTAGIOSE.

DETTO REGISTRO SARÀ VISITATO AD OGNI VISITA DALL'UFFICIALE SANITARIO O DAL MEDICO SCOLASTICO.

ART. 42 - IL DIRETTORE ED I MAESTRI COLLABORERANNO CON L'UFFICIALE SANITARIO O COL MEDICO SCOLASTICO NELL'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI SANITARI, NELLA COMPILAZIONE DELLE CARTELLE BIOGRAFICHE E NELLA VOLGARIZZAZIONE DELLE PIÙ COMUNI MORNE DI IGIENE.

CAPITOLO VI - IGIENE INDUSTRIALE DEL LAVORO

ART. 43 - SONO SOGGETTE ALLA VIGILANZA SANITARIA TUTTE LE INDUSTRIE E LABORATORI PER IL CUI NORMALE FUNZIONAMENTO, TANTO COL SUESSIDIO DI MACCHINE CHE CON SEMPLICE LAVORO NORMALE, SI TROVINO SIMULTANEAMENTE E CONTEMPORANEAMENTE IMPIEGATE PIÙ PERSONE FUORI DELLA LORO ABITAZIONE.

ART. 44 - GLI ESERGENTI INDUSTRIE, OFFICII, LABORATORI SONO TENUTI A DENUNZIARE L'APERTURA DEL LORO ESERCIZIO, QUINDICI GIORNI PRIMA, AL SINDACO IL QUALE PROVVEDERÀ, A MEZZO DELL'UFFICIALE SANITARIO, ALLA VISITA DEI LO

ART. 45 - I LOCALI DESTINATI AD USO LABORATORIO O DI STABILIMENTO INDUSTRIALE, OLTRÈ A CORRISPONDERE AI REQUISITI GENERALI DI ABITABILITÀ, DOVRANNO:

- A) AVERE IL PAVIMENTO E LE PARETI COSTANTEMENTE PULITI, SE CIÒ NON OSTI CON LA PARTICOLARE NATURA DELL'INDUSTRIAL
- B) AVERE UN MINIMO DI 10 MQ. DI SPAZIO PER OPERAIO
- C) AVER ATTIVATA UNA SUFFICIENTE VENTILAZIONE ANCHE AD AMBIENTE CHIUSO
- D) AVER OGNI POSTO DI LAVORO SUFFICIENTEMENTE ILLUMINATO, IN MODO DA NON AFFATICARE L'ORGANO VISIVO
- E) ESSERE DOTATI DI ACQUA CORRENTE SICURAMENTE POTABILE ED IN QUANTITÀ SUFFICIENTE AI BISOGNI DEGLI OPERAI
- F) ESSERE DOTATI DI UN CONGRUO NUMERO DI LATRINE A CHIUSURA IDRICA.

ART. 46 - NELLE INDUSTRIE, OVE SI HA SVILUPPO DI MATERIALE PULVERULENTE, DOVRANNO ESSERE ADOTTATI ACCORGIMENTI SPECIALI O PER L'ASPIRAZIONE DELLE POLVERI O PER IMPEDIRE IL SOLLEVAMENTO, O DOTANDO IL PERSONALE DI APPROPRIATI APPARECCHI PER LA FILTRAZIONE DELL'ARIA DA RESPIRARE.

ART. 47 - GLI STABILIMENTI ED OPIFICI IN GENERE, OVE SI ABBA SVILUPPO ESALAZIONE NOCIVA, DI POLVERE, FULI SINE, ECC. DOVRANNO ANCHE ESSERE FORNITI DI UN CONGRUO NUMERO DI BAGNI A DOCCIA.

ART. 48 - DEVE ESSERE ASSOLUTAMENTE VIETATO AGLI OPERAI DI CONSUMARE I PASTI E BEVANDE NEI LOCALI DI LAVORO. GLI STABILIMENTI DOVRANNO ESSERE FORNITI DI APPROPRIATA SALA DI REFEZIONE, DOTATA ANCHE DI UN CERTO NUMERO DI LAVABI, CON SAPONE.

ART. 49 - TUTTI GLI STABILIMENTI ED OPIFICI DOVRANNO ESSERE PROVVISI DI APPROPRIATI SPOGLIATOI, SEPARATI DAI LOCALI DI LAVORO.

ART. 50 - GLI STABILIMENTI INDUSTRIALI, CHE IMPIEGHINO PIÙ DI 30 OPERAI, DOVRANNO INOLTRE ESSERE DOTATI DI UN LOCALE APPPOSITO CON TUTTO IL NECESSARIO PER I SOCCORSI D'URGENZA.

ART. 51 - PER QUANTO RIGUARDA LE INDUSTRIE INSALUBRI VALGONO LE NORME FISSATE DAGLI ART. 216 E 217 DEL T.U. DELLE LEGGI SANITARIE 27.7.34 N° 1265

CAP. VII - IGIENE DELLE BEVANDE E DEGLI ALIMENTI

ART. 52 - È ASSOLUTAMENTE VIETATA A CHIUNQUE LA VENDITA DI QUALSIASI CIBO O BEVANDA (INSALUBRE O NOCIVA ALLA PUBBLICA ALIMENTAZIONE.

A TALE FINE SI POTRANNO VENDERE:

- A) FRUTTA AGERRE, QUASTE
- B) CARNI DIFETTOSI, CEREALI ALTERATI, PESCI IN INCIPIENTE PUTREFAZIONE E SIMILI
- C) LATTE QUASTO O ALTERATO CON ACQUE
- D) FARINA E PANE DERIVATI DA GRANO QUASTO O MISTO A SOSTANZE NOCIVE
- E) IN GENERE, TUTTO CIÒ CHE VIENE RITERUTO DO È ACCERTATO INSALUBRO DAL T.U. SULLE LEGGI SANITARIE, APPROV. CON R.D. 27.7.34 N° 1265.

ART. 53 - CHIUNQUE VUELIA APRIRE UN PUBBLICO FABBRICHE, NEGOZI O DEPOSITI DI BEVANDE O GENERI ALIMENTARI, DOVRÀ FARNE ISTANZA AL SINDACO, ALLEGANDO FRA I DOCUMENTI NECESSARI, PER L'APERTURA DI UN PUBBLICO ESERCIZIO, I DOCUMENTI ATTI A STABILIRE L'IDONEITÀ IGIENICO SANITARIA DEL LOCALE.

LA RELATIVA AUTORIZZAZIONE SARÀ RICUSATA SE, CALL'APPOSITA RELAZIONE DELL'UFFICIO SANITARIO, NON RISULTERANNO OSSERVATE LE NORME IGIENICO SPECIFICHE SULLA SALUBRITÀ DEI LOCALI LOCALI E SULLA POSSIBILITÀ DELLA LORO VIGILANZA.

ART. 54 - GLI SPACCI DESTINATI ALLA VENDITA DI GENERI ALIMENTARI DEVONO MANTENERSI COSTANTEMENTE PULITI E LE PERSONE ADDETTE DOVRANNO CURARE LA PULIZIA PERSONALE E INDOSSARE APPPOSITO GANLIE BIANCHE.

ART. 55 - I GENERI ESPOSTI IN VENDITA NEGLI ESERCIZI SARANNO OFFERTI AL CONSUMATORE NELLA LORO QUALITÀ GENUINA E SENZA ALTERAZIONI DI SORTA, ANCHE SE PRESENTATI SOTTO FORMA DI MISCELA CON QUALITÀ INFERIORI.

ART. 56 - LA VENDITA DEL PESCE NON POTRÀ INIZIARSI PRIMA CHE SIA STATA

EFFETTUATA LA VISITA SANITARIA DA PARTE DEL VETERINARIO COMUNALE; LE QUANTITÀ RICONOSCIUTE IN VENDIBILI, SARANNO IMMEDIATAMENTE DISTRUTTE SOTTO LA PERSONALE VIGILANZA DEL VETERINARIO E DEI SUOI ASSISTENTI.

IL PESCE SECCO O CONSERVATO IN SCATOLA DOVRÀ ESSERE TENUTO CON LE NORME SANITARIE PRESCRITTE DAL T.U. DEL 1934.

IL DALLALÀ DEVE IN SACCO, SARÀ SOTTOPOSTO A CONTINUI LAVAGGI, IN MODO CHE SIA REO SECCO D'IMPURITÀ E NON EMANI MOLESTO ODORE.

ART. 57 - LA VENDITA DELLA SELVAUSINA, MOLLUSCHI, VENGURA, ORTAGGI E SIMILI È CONSENTITA A CONDIZIONE CHE I GENERI RISPONDANO AI REQUISITI IGIENICI SANITARI, NON NOBILI ALLA PUBBLICA ALIMENTAZIONE.

ART. 58 - LA VENDITA DEI FUNGHI FRESCI È LIMITATA ALLA SPECIE QUI SOTTO ELENCA, GIUSTA DELIBERA FORESTARIA 17.3.34 N° 744, APPROVATA DALLA D.P.A. IN SEQUITA 3 MAGGIO SUCCESSIVO N° 507 DIV. 3/11

- A) MORECCIO O FORCINO
- B) LECCINO STALLO O PINAILO NELLA TERMINOLOGIA LOCALE
- C) COCCO O OVULO
- D) PRATAIOLO O PRATAIOLO O ALTRIMENTI PRATOLINI
- E) STIOLA O MANINA NEI SUOI VARI COLORI DAL BIANCO AL ROSSO
- F) VENTIA ALLO STATO GIOVANE CIOÈ BIANCO POLPOSO
- G) PRONOLO COLOR ISABELLA
- H) CICCIOLO
- I) GALLINACCIO O GIALLETTI IN LINGUA VOLGARE
- L) BUBBOLA
- M) CINGALLO (NELLA NOMENCLATURA LOCALE, NON ESSENDO STATO POSSIBILE IDENTIFICARE I CORRISPONDENTI TERMINI BOTANICI)
- N) LARDAIOLO

ART. 59 - ALLO SCOPO DI ELIMINARE LA POSSIBILITÀ DI VENDITA DI FUNGHI SECCHI, CHE NON APPARTENGONO ALLE SPECIE MARCHEGGIE SU CATALOGATE, SI PRESCRIVE CHE LA PREPARAZIONE DI QUESTI PRODOTTI VENGA FATTA IN MODO DA CONSERVARE LE CARATTERISTICHE DISTINTIVE.

ART. 60 - QUALSIASI PARTITA DI FUNGHI FRESCI O SECCHI NON POTRÀ ESSERE AMMESSA ALLA VENDITA SENZA LA PREVENTIVA VISITA DELL'UFFICIALE SANITARIO IL QUALE INTENSIFICHERÀ LA VIGILANZA IN MODO DA IMPEDIRE OGNI POSSIBILE INFRAZIONE ALLE PRESENTI DISPOSIZIONI ED ELIMINARE EVENTUALMENTE QUELLA MERCE CHE PER LA QUALITÀ, LA PROVENIENZA, IL CONFEZIONAMENTO O LE SUE ALTRE ALTERAZIONI, NON OFFRA UNA SUFFICIENTE GARANZIA IGIENICA.

ART. 61 - CHI INTENDE ESERCITARE L'INDUSTRIA DELLA PANIFICAZIONE DEVE SOLLECITARE ISTANZA ALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E AGRICOLTURA, CHE POTRÀ RILASCIARLA SU PARERE CONFORME DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO E DELLO UFFICIO SANITARIO, AI SENSI DELLA LEGGE 7.11.49 N° 857.

ANALOGA PROCEDURA VA OSSERVATA PER LA LICENZA DI MAGAZINAZIONE DEI CEREALI PER PANIFICAZIONE.

ART. 62 - CHI INTENDE APRIRE UNO SPACCIO DI VENDITA DI PANE, DOVRÀ FARRE ISTANZA AL SINDACO, PRODUCENDO I DOCUMENTI GENERALI RICHIESTI PER GLI ALTRI ESERCIZI ED ALLEGARE LA RICEVUTA DEL PAGAMENTO DELLA TASSA SULLE CONCESSIONI CONVENIUTE DI CUI AL T.U. 10 DICEMBRE 1954 N° 1164.

PER LA CONCESSIONE DELLA LICENZA È OBBLIGATORIO IL PARERE DELLA COMMISSIONE DI CUI AL R.D. 16 DICEMBRE 1926, N° 2164.

LA VENDITA INSULANTE DEL PANE È VIETATA.

ART. 63 - TUTTI I PROPRIETARI DI VACHE, CAPRE, PECORE ED ALTRI ANIMALI DA LATTE DESTINATO ALL'ALIMENTAZIONE UMANA, SIA DIRETTA CHE CON TRASFORMAZIONE CASEARIA, DOVRANNO OTTENERE LICENZA DI VENDITA DALL'AUTORITÀ COMUNALE, AI SENSI DEL R.D. 9.5.29 N° 584 E SUCCESSIVE MODIFICHE.

ART. 64 - AGLI EFFETTI DEL PRESENTE REGOLAMENTO, È VIETATA LA VENDITA DEL LATTE:

- A) CHE PRESENTI ALTERAZIONI SOSTANZIALI O DI PULIZIA
- B) CHE PROVENGA DA MAMMIFERA DI BESTIA INFERTA
- C) CHE PRESENTI, ALL'OSSERVAZIONE, TRACCE DI AGENTI CHE NE MODIFICHINO I CARATTERI ORGANOLETTICI ESSENZIALI
- D) CHE SIA COAGULATO O ALTERATO PER ACIDITÀ

ART. 55 - ALLO SCOPO DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO, IL VETERINARIO COMUNALE POTRÀ SOTTOPORRE LE BESTIE ED IL LATTE AD ACCURATA VISITA SANITARIA E, OCCORRENDO, ANCHE BATTERIOLOGICA.

SIA IL VETERINARIO CHE L'UFFICIALE SANITARIO COMUNALE, SONO PERCIÒ AUTORIZZATI A PRATICARE TUTTE QUELLE VISITE, ANCHE DI SORPRESA, CHE RITENGONO DEL CASO.

ART. 56 - È CONSENTITA LA VENDITA DEL LATTE A DOMICILIO, PERÒ I DISTRIBUTORI HANNO L'OBBLIGO DI:

- a) FORNIRSI DI LIBRO CARICE DA MANTENERSI COSTANTEMENTE PULITO E INDORE;
- b) FORNIRSI DI TESSERA SANITARIA ATTESTANTE L'IDONEITÀ AD ESERCITARE LA VENDITA;
- c) USARE RECIPIENTI ERMETICAMENTE CHIUSI, MUNITI DI ADATTO RUBINETTO, ALLA BASE, PER LA NECESSITÀ, LA MISURA E LA CONSEGNA AL COMPRATORE;
- d) ESSERE IN POSSESSO DEL CERTIFICATO DI PROVENIENZA DEL LATTE E DELLA SUA QUALITÀ.

ART. 57 - SIA NEI LOCALI DI PRODUZIONE CHE IN QUELLI DI SMERGIO DEL LATTE SARANNO OSSERVATE LE NORME PER LA LOTTA CONTRO LE MOSCHE, SI SENSI DELLA LEGGE 29.3.1928 N° 658; AGLI INADEMPENTI SARÀ SENZ'ALTRO RITIRATA LA LICENZA.

ART. 58 - PER OTTENERE LA LICENZA PER L'ESERCIZIO, SIA DELLA PRODUZIONE CHE DELLO SMERGIO DEL LATTE, DEVE INOLTARSI ISTANZA AL COMUNE, CHE LA CONCEDERÀ SU PARERE FAVOREVOLE DELLA COMMISSIONE ISTITUITA CON R.D. 16.12.926 N° 2174; NELL'ISTANZA SARANNO PRECISATE L'UBICAZIONE DEI LOCALI DI PRODUZIONE E SMERGIO, DELLA STALLA E DEI MUNGITORI E LA NATURA DEI PASCOLI PER I PRODUTTORI; L'IDONEITÀ DEI LOCALI E LA DESCRIZIONE DEGLI ATTREZZI PER GLI ESERCENTI LA MINUTA VENDITA; ENTRAMBI DOVRANNO ASSICURARE LA MASSIMA PULIZIA, ANCHE PERSONALE, DEGLI ADDETTI ALLA PRODUZIONE E VENDITA.

ART. 59 - GLI ANIMALI LATTIFERI SARANNO TENUTI IN LOCALI IGIENICAMENTE RICOSTRUITI E ONCI DALL'UFFICIO SANITARIO COMUNALE, CHE AVRÀ DIRITTO DI ACCEDERE TANTO NELLE STALLE E NEI RICOVERI, CHE NEI LOCALI DI MUNGITURA, PER ACCERTARE LE CONDIZIONI E SUGGERIRE GLI ACCORDIMENTI TECNICI NECESSARI E PROPORRE L'ADDESIONE DI PERALITÀ A CARICO DEGLI INADEMPENTI. GLI STESSI SANITARI COMUNALI AVRANNO IL DIRITTO DI SOTTOPORRE IL BESTIAME DA LATTE A PROVE VACCINO-DIAGNOSTICHE, SENZA CHE IL PROPRIETARIO POSSA SPORRIVISI.

ART. 70 - LA MUNGITURA DOVRÀ ESEGUIRSI CON TUTTI GLI ACCORDIMENTI TECNICI E DI PULIZIA, SIA DELLA ZONA MAMMARIA DELLE PRODUTTRICI E SIA DEI RECIPIENTI E DELLE PERSONE ADDETTE ALLE RELATIVE OPERAZIONI; OVE SIANO ADDETTE DONNE, ESSE DOVRANNO OPPORTUNAMENTE COPRIRSI IL CAPO.

ART. 71 - TUTTI I PROPRIETARI D'ANIMALI DA LATTE HANNO L'OBBLIGO DI DENUNCIARE CASI DI MALATTIE INFETTIVE DEL BESTIAME; IL VETERINARIO COMUNALE VIGILERÀ PER L'ESATTO ADEMPIMENTO, PROVVEDERÀ A SUGGERIRE PROVVEDIMENTI IDONEI, SECONDO LEGGE, ALLA CURA DELLE INFEZIONI ED ALLA DENUNCIA DEI PROPRIETARI INADEMPENTI.

ART. 72 - LA VENDITA E LA VIGILANZA SANITARIA SULLE CARNI È DISCIPLINATA DALL'APPOSITO REGOLAMENTO, APPROVATO CON R.D. 20.12.926 N° 3298.

ART. 73 - CHI INTENDE APRIRE UNO SPACCIO DI CARNE DEVE DARNE AVVISO ALLA AUTORITÀ COMUNALE ALLO SCOPO DI OTTENERNE L'AUTORIZZAZIONE.

NEL TERMINE DI 15 GIORNI IL SINDACO FARÀ SEGUIRE APPOSITA VISITA DALL'UFFICIO SANITARIO AI LOCALI INDICATI QUALI SEDE DELLO SPACCIO E, OTTENUTA NE RELAZIONE CON PARERE FAVOREVOLE, CONCEDERÀ L'AUTORIZZAZIONE RICHIESTA; È CONDIZIONE INDISPENSABILE, PER L'ESERCIZIO DI TALE ATTIVITÀ, QUELLA CHE NON MANCHI UNA EFFICACE E CONTINUA SORVEGLIANZA; PER CUI NON SARÀ CONCESSA L'AUTORIZZAZIONE PER L'APERTURA DI SPAZIO LONTANI DALL'ABITATO E DI SECONDO ACCESSO.

ART. 74 - NESSUNA BESTIA POTRÀ ESSERE MACELLATA SE PRIMA NON SIA STATA SOTTOPOSTA A VISITA SANITARIA ED ACCERTATO CHE SIA IMMUNE DA MALATTIE.

AVVENUTA LA MATTAZIONE, LE CARNI DELLA BESTIA SCORTIGATA E TECNICAMENTE PREPARATA PER LO SMERCEO, SARÀ BOLLATA, A CURA DEL VIGILE SANITARIO, CON MARCHIO INDICANTE LA SPECIE DEL CAPO E LA QUALITÀ DELLA CARNE.

SE LA BESTIA VIENE RICONOSCIUTA INVENDIBILE È, SENE' ALTRO, DISTRUTTA NELLE FORME PREVISTE DAL T.U. SULLE LEGGI SANITARIE E DI POLIZIA VETERINARIA. LE VISITE SANITARIE, DA EFFETTUARSI NEL PUBBLICO MACELLO, TANTO PRIMA CHE DOPO LA MATTAZIONE, SARANNO ESEGUITE IN DETERMINATI ORARI, CHE L'AMMINISTRAZIONE CURERÀ DI DETERMINARE, TENENDO PRESENTI LE ESIGENZE LOCALI DI SERVIZI E DI OPPORTUNITÀ CIVICA E STAGIONALE.

ART. 75 - LA MATTAZIONE DELLE BESTIE SARÀ EFFETTUATA OBLIGATORIAMENTE NEL PUBBLICO MACELLO, ANCHE NELL'INTERESSE DI PRIVATI, ECCEPTO PER I SUINI PER CUI POTRÀ CONSENTIRSI LA MATTAZIONE A DOMICILIO, LIMITATAMENTE AD UN SOLO CAPO PER FAMIGLIA E COLLE DOVUTE PRECAUZIONI IGIENICO-SANITARIE E DI SICURTÀ.

ART. 76 - DOPO CHE LE CARNI, APPARECCHiate PER LO SMERCEO, SIANO PRONTE, SARANNO TRASPORTATE AGLI SPACCI DI VENDITA MEDIANTE APPOSITO CARRO, COSTRUITO E MANTENUTO SECONDO LE PRESCRIZIONI CONTENUTE NEL REGOLAMENTO 20 DICEMBRE 1928, N. 3298.

È ESPRESSAMENTE VIETATO IL LORO TRASPORTO A SPALLA O CON CANNETTA SCOPERTA, SIA NEI CONFERENTI DEI MACELLAI CHE DEI PRIVATI.

ART. 77 - LE CARNI MACELLATE ED ESPOSTE AL PUBBLICO PER LA VENDITA SARANNO COPERTE DA VELLI GRESPI NETTISSIMI, ATTI A PROTEGGERLE DALLA POLVERE E DA QUALSIASI SPECIE D'INSETTI, PARTICOLARMENTE DALLE MOSCHE, IN CONFORMITÀ DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL R.D. 29 AGOSTO 1928, N. 252 E SUCCESSIVE MODIFICHE.

ART. 78 - LE CARNI MACELLATE FUORI COMUNE DOVRANNO ESSERE ACCOMPAGNATE DA CERTIFICATO SANITARIO, RILASCIATO DAL LUOGO DI PROVENIENZA, DA CUI DOVRÀ RISULTARE LA QUALITÀ E LA IMMUNITÀ DA INFEZIONI; SARANNO SOTTOPOSTE AD UNA SECONDA VISITA DA PARTE DELL'UFFICIO SANITARIO E, RICONOSCIUTE SANE, VERRANNO BOLLATE COME PRESCRITTO DAL PRECEDENTE N. 74 ED IMMESSE AL CONSUMO.

ART. 79 - I LOCALI ADDETTI A SPACCIO DI CARNE DOVRANNO ESSERE ADIBITI ESCLUSIVAMENTE A TALE SCOPO E NON DOVRANNO NE' ABITARSI, NE' ESSERE IN COMUNICAZIONE DIRETTA ED IMMEDIATA CON CASE D'ABITAZIONE.

NEI MESESI DI PURE VIETATA LA DETENZIONE O VENDITA DI ALTRI GENERI DI QUALSIASI NATURA E SPECIE, ECCEZIONE PER LA CACCIAGIONE.

ART. 80 - SONO CONSIDERATE CARNI DI BASSA MACELLERIA QUELLE INDICATE DAGLI ART. 110 E 111 DEL REGOLAMENTO APPROVATO IL 3.2.901 N. 451 DAGLI ART. 20 E 28 DEL REGOLAMENTO APPROVATO IL 3.8.890 N. 7065 RELATIVO ALLA VIGILANZA IGIENICA SUGLI ALIMENTI E SULLE BEVANDE, E DAL PIÙ VOLTE CITATO T.U. SULLE LEGGI SANITARIE APPROVATO CON R.D. 27.7.234 N. 1265/

ART. 81 - LE CARNI DI BASSA MACELLERIA SARANNO ESISTATE IN APPOSITO LOCALE A CIÒ DESTINATO, DEL COMUNE, NEL PIÙ BREVE TEMPO POSSIBILE ED I RESTI INVENDIBILI SARANNO SUBITO DISTRUTTI, A NORME DEL PRECEDENTE ART. 74.

IL PREZZO DI VENDITA DI TALI CARNE SARÀ STABILITO, DI VOLTA IN VOLTA, DAL SINDACO SU PROPOSTA DEL VETERINARIO COMUNALE, TENUTE PRESENTI LE RAGIONI SPECIFICHE CHE HANNO DETERMINATO LA DICHIARAZIONE DI CARNI DI BASSA MACELLERIA, CHE INCIDERANNO, VARIABILMENTE, SECONDO I CASI, SULLA DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI VENDITA NECESSARIO.

DOVRANNO DIMOSTRARE LA PROPRIA SANITÀ, CON APPOSITO CERTIFICATO MEDICO E DURANTE LE ORE DI APERTURA DELL'ESERCIZIO, DOVRANNO INDOSSARE APPESITO GILICE BIANCO DA MANTENERSI COSTANTEMENTE LINDO ED INDOSSO.

CAPITOLO VIII - PREVENZIONE DELLE MALATTIE INFETTIVE DELL'UOMO E DEGLI ANIMALI

ART. 83 - I MEDICI CONDOTTI ED I LIBERI ESERCENTI HANNO L'OBBLIGO DI DENUNCIARE IMMEDIATAMENTE ALL'UFFICIO SANITARIO COMUNALE QUALUNQUE CASO DI MALATTIA CERTA O SOSPETTA PERICOLOSA, PER CONTAGIO E DIFFUSIONE, RICONTRATA NELL'ESERCIZIO DELLA PROPRIA PROFESSIONE ED ATTRIBUZIONE.

IL SINDACO, SENTITO L'UFFICIALE SANITARIO, ADOTTERÀ I PROVVEDIMENTI DEL CASO, SENZA INDUGIO, RIMETTENDO DENUNCIA E DETTAGLIATO RAPPORTO ALL'UFFICIALE SANITARIO PROVINCIALE.

ART. 84 - VERIFICANDOSI UNA EPIDEMIA, DOVRÀ PROCEDERSI IMMEDIATAMENTE:

A) ALL'ISOLAMENTO DELL'INFERMO IN APPOSITA STANZA DELLA PROPRIA ABITAZIONE, SE DISPONIBILE; IN MANCANZA, NEL LOCALE COMUNALE DESTINATO AGLI ISOLAMENTI DEL GENERE E NEL QUALE L'INFERMO SARÀ TRATTENUTO PER TUTTO IL TEMPO CHE L'UFFICIALE SANITARIO RITERRÀ INDISPENSABILE AL DECORSO DEL MORBO.

B) ALLA DISINFEZIONE DELLA STANZA IN CUI GIACQUE L'AMMALATO E DEGLI OGGETTI DA LUI USATI, CHE, OVE SIA RITENUTO INDISPENSABILE DALL'UFFICIALE SANITARIO, POTRANNO ESSERE DISTRUTTI COL FUOCO.

ART. 85 - ALLO SCOPO DI PREVENIRE OD IMPEDIRE LA PROPAGAZIONE DI UNA MALATTIA INFETTIVA E CONTAGIOSA, IL SINDACO POTRÀ ORDINARE AI PRIVATI LO SPORONDO E LA DISINFEZIONE DI QUELLE CASE CHE SI TROVINO IN CONDIZIONI DA AGEVOLARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO.

ART. 86 - LE SALME DELLE PERSONE MORTE PER MALATTIA INFETTIVA O CONTAGIOSA DOVRANNO ESSERE DEPOSITATE NELLA BARRA, VESTITE DEI PROPRI INDUMENTI ED AVVOLTE IN LENZUOLO IMPREGNATO DEL DISINFETTANTE CHE SARÀ RITENUTO PIÙ ADATTO AI SINGOLI CASI DALL'UFFICIO SANITARIO E SARANNO TRASPORTATE AL CIMITERO PER LA VIA PIÙ BREVE E, POSSIBILMENTE, ISOLATE, CHE MENA AL LUOGO PIÙ.

IL SEPPELLIMENTO DELLE SALME DI CHE TRATTASI POTRÀ EFFETTUARSI ANCHE PRIMA DELLE PRESCRITTE 24 ORE DAL DECORSO, SU APPOSITA RELAZIONE E SOTTO LA DIRETTA VIGILANZA E RESPONSABILITÀ DELL'UFFICIALE SANITARIO.

ART. 87 - I PROPRIETARI O DESTINATARI DI ANIMALI DOVRANNO IMMEDIATAMENTE DENUNCIARE AL SINDACO (UFFICIO DEL VETERINARIO) TUTTI I CASI DI MALATTIE INFETTIVE O SOSPETTE TALI NONCHÉ QUELLI DI MORTE CHE SI DOVESSERO VERIFICARE TRA IL PROPRIO BESTIAME.

ART. 88 - NELLE VIE INTERNE DELL'ABITATO ED IN QUALUNQUE ALTRO LUOGO APERTO AL PUBBLICO, I CANI DOVRANNO ESSERE MUNITI DI ADATTA E SOLIDA MUSE RUOLA E TENUTI A QUINZAGLIO.

I CANI, CHE VAGASSERO LIBERI ED IN MODO NON CONFORME ALLE PRESCRIZIONI DI CUI SOPRA, SARANNO ACCALAPPIATI E RINCHIUSI NELL'APPOSITO LOCALE, A CURA DEL PERSONALE ADDETTO A TALE SERVIZIO.

IL PROPRIETARIO HA IL DIRITTO DI RISCATTARE IL CANE ACCALAPPIATO, PREVIO PAGAMENTO DI UNA CONGRUA SOMMA, DA DETERMINARSI DAL SINDACO, A TITOLO DI PENALE E RIMBORSO DI SPESE SOSTENUTE PER IL MANTENIMENTO E CUSTODIA DEL CANE, DURANTE LA CATTURA.

TRASCORSE 24 ORE DALLA CATTURA, SENZA CHE IL CANE VENGA RISCATTATO E RITIRATO, IL SINDACO NE ORDINA L'ABBATTIMENTO, SEGUENDO LE NORME SPECIFICHE IN VIGORE.

ART. 89 - È FATTO RICONOSCO OBBLIGO A TUTTI I CITTADINI DI DENUNCIARE I CANI O GLI ALTRI ANIMALI IDROFABI O SOSPETTI TALI, DI CUI ESSI DOVESSERO AVERE CONOSCENZA DIRETTA OD INDIRETTA.

ACCERTATA L'IDROFOBIA, IL SINDACO ORDINERÀ LA CATTURA DELLA BESTIA E PROVVEDERÀ AGLI ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI, A CURA DEL DIPENDENTE UFFICIO DEL VETERINARIO, E DEI SUCCESSIVI ADEMPIMENTI PRESCRITTI DALLE LEGGI IN VIGORE.

ART. 90 - IL SINDACO A MEZZO DEL DIPENDENTE UFFICIO SANITARIO, PROVVEDE A FAR ESEGUIRE LE VACCINAZIONI GRATUITE, IMPOSTE DALLA LEGGE, E SECONDO LE NORME GENERALI E SPECIALI PRESCRITTE DAGLI ORGANI SANITARI PROVINCIALI.

È OBBLIGATORIA LA VACCINAZIONE AI BAMBINI NEL SECONDO SEMESTRE POSTERIORE ALLA NASCITA; ESSA SARÀ RIPETUTA SE L'ESITO È NEGATIVO.

LA RIVACCINAZIONE È OBBLIGATORIA ALL'OTTAVO ANNO DALLA NASCITA.

ART. 91 - CHIUNQUE INTENDA APRIRE ESERCIZI DI SALONI DA BARBIERE O PARRUCCHIERE DOVRÀ FARNE APPRESA DOMANDA AL SINDACO, CHE LA RILASCI SENTITO IL PARERE DELL'UFFICIALE SANITARIO, IN MERITO ALLA IDONEITÀ DEL LOCALE ED ALLA ADEGUATEZZA DELL'ARREDAMENTO E STRUMENTALE OCCORRENTE.

IL PERSONALE ADDETTO A QUESTI LOCALI DEVE ESSERE DICHIARATO SANO E ATTO FISICAMENTE ALL'ESERCIZIO DELL'ARTE, DA PARTE DELL'UFFICIALE SANITARIO AI SENSI DELL'ART. 202 E SEGUENTI DEL T.U. DELLE LEGGI SANITARIE APPROVATO CON R.D. 27.7.1934 N.1265.

ART. 92 - PER QUANTO RIGUARDA LA POLIZIA MORTUARIA, SI APPLICANO LE NORME DEL REGOLAMENTO GENERALE APPROVATO CON R.D. 21 DICEMBRE 1942, N.1860 E DI QUELLO SPECIALE DI POLIZIA MORTUARIA IN VIGORE IN QUESTO COMUNE.

CAP. IX - DISPOSIZIONI GENERALI E PENALITÀ

ART. 93 - PER QUANTO NON È COMPRESO NEL PRESENTE REGOLAMENTO VALGONO LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL T.U. DELLE LEGGI SANITARIE, APPROVATE CON R.D. 27.7.1934 N.1265 E NELLE ALTRE LEGGI E REGOLAMENTI GOVERNATIVI IN VIGORE.

ART. 94 - LE TRASGRESSIONI ALLE NORME DEL PRESENTE REGOLAMENTO, QUANDO NON COSTITUISCONO REATO CONTEMPLATO DAL CODICE PENALE E DA ALTRE LEGGI E REGOLAMENTI GENERALI, SONO ACCERTATE E PUNITE CON LA PROCEDURA DI CUI ALL'ART. 106-110 DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE T.U. 3.3.1934 N.383 MODIFICATO DALL'ART. 9 DELLA LEGGE 9.6.1947 N.530.

ART. 95 - NEI CASI AMMESSI, IL SINDACO POTRÀ ADOTTARE IN MATERIA D'IGIENE PUBBLICA I PROVVEDIMENTI CONINGIBILI ED URGENTI DI CUI ALL'ART.153 DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE T.U. 4.2.1915 N.148, FACENDO ESEGUIRE, SE DEL CASO, GLI ORDINI RELATIVI A SPESE DEGLI INTERESSATI.

ART. 96 - È IN FACOLTÀ DEL SINDACO, SU PARERE DELL'UFFICIALE SANITARIO, DI CONCEDERE DEROGHE, NON SUPERIORI PERÒ DI UN ANNO, PER DETERMINATI CASI IN CUI LA PRATICA APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO NON POSSA EFFETTUARSI.

ART. 97 - IL PRESENTE REGOLAMENTO ENTRA IN VIGORE DOPO LA SUA APPROVAZIONE DA PARTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA, E LA SUCCESSIVA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI, COME PRESCRITTO DALL'ART. 21 DELLA LEGGE 9.6.1947 N.530.

DA TALE DATA SONO REVOCATE TUTTE LE DISPOSIZIONI EMANATE DAL COMUNE IN MATERIA D'IGIENE, CONTRARIE O COMUNQUE INCOMPATIBILI CON LA DISPOSIZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO.

IGIENE DELLE ABITAZIONI NEGLI ABITATI**ART. 33A - PERMESSO DI COSTRUZIONE E VIGILANZA SANITARIA -MODALITÀ-
VIGILANZA**

LE NORME CONTENUTE NEL PRESENTE REGOLAMENTO SONO APPLICABILI NON SOLO ALLE NUOVE COSTRUZIONI, MA ANCHE A QUELLE PREESISTENTI, SALVO LE CONCESSIONI FATTE IN DETERMINATI CASI E PER DETERMINATI PERIODI.

IN TUTTO IL TERRITORIO DEL COMUNE DEVE ESSERE RICHIESTA AL SINDACO IL CONSENSO PER COSTRUZIONI NUOVE, RICOSTRUZIONI, RIATTAMENTI D'EDIFICI, E PER ESEGUIRE QUALUNQUE LAVORO EDILIZIO, ANCHE SE IL CARATTERE PROVVISORIO E PER QUALUNQUE LAVORO INTERESSANTE VA FOGNATURA DOMESTICA O LA PROVVISORIE D'ACQUA, AFFINCHÉ SI POSSA ACCERTARE CHE SI ESEGUISCANO TUTTE LE PRESCRIZIONI IMPOSTE DAL PRESENTE REGOLAMENTO E DAL REGOLAMENTO EDILIZIO ONDE GARANTIRE LA SALUBRITÀ DELLA PROGETTATA FABBRICA, DI QUELLE LIMITROFE E DEL SOTTOSUOLO; ALTRESÌ È PROIBITO L'INTRAPRENDERE QUALSIASI OPERA AL RIGUARDO PRIMA D' AVER OTTENUTO IL CONSENSO DEL SINDACO, SI COME È ANCHE PRESCRITTO NEL REGOLAMENTO EDILIZIO.

LA DOMANDA DI CUI SOPRA, DOVRÀ ESSERE CORREDATA DA DISEGNI PER INDICARE LA DISTRIBUZIONE DEGLI AMBIENTI, IN ARMONIA CON QUANTO È PRESCRITTO NEL PRESENTE CAPITOLO E NEL REGOLAMENTO EDILIZIO IN RAPPORTO ALLA STABILITÀ ED ALLA ESTETICA DELLA COSTRUZIONE.

LA DOMANDA DEVE INOLTRE CONTENERE NOTIZIE INTORNO ALLA COSTITUZIONE E DEL TERRENO IN CUI S'INTENDE FABBRICARE ED IL LIVELLO DELLA FALDA D'ACQUA IN ESSO, NONCHÉ QUANTO RIGUARDA:

- A) LA DIFESA DALL'UMIDITÀ DEL SOTTOSUOLO CON MEZZO ISOLANTE (ASFALTO, VETRO ECC.)
- B) LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE CON LA CONDUTTURE PUBBLICA
- C) LE LATRINE E I POZZI O CONDOTTE NERI, CON LE DIMENSIONI CHE S'INTENDONO LORO ASSEGNARE
- D) IL SISTEMA DI ALLONTANAMENTO DEI RIFIUTI DOMESTICI E DELLE MATERIE IMMONDE CON TUTTI GLI OCCORRENTI PARTICOLARI (ACQUA, INTERRUTTORI IDRAULICI, GANNE DI VENTILAZIONE DELLE LATRINE) EVENTUALMENTE ANCHE
- E) IL SISTEMA DI RISCALDAMENTO ADOTTATO, CON GLI OCCORRENTI PARTICOLARI (UBICAZIONE E DIMENSIONE DELLA BOCCA DI PRESA D'ARIA, UBICAZIONE DEL CALORIFERO E DELLA CALDAIA E RELATIVE CONDOTTURE, ECC.)
- F) TRATTANDOSI DI STABILIMENTI INDUSTRIALI, DOVRÀ ANCHE ESSERE SPECIFICATO IL GENERE D'INDUSTRIA CHE VI SARÀ ESERCITATA.

IN DIFETTO DELLE SOPRAINDICATE NOTIZIE, L'INTERESSATO DOVRÀ ESSERE SEMPRE IN GRADO DI PRODURLE AD OGNI RICHIESTA DEL COMUNE.

I DISEGNI, PARTICOLAREGGIATI, DEVONO ESSERE PRESENTATI CON LE MODALITÀ PRESCRITTE DAL REGOLAMENTO EDILIZIO.

L'AUTORITÀ COMUNALE, NEL DARE IL CONSENSO DI CUI SOPRA, CURERÀ CHE SIA DIFFIDATO IL RICHIEDENTE DI NON LASCIARE ABITARE LA CASA, O PARTI DI ESSA PRIMA D' AVER OTTENUTO DAL SINDACO LA DICHIARAZIONE DI ABITABILITÀ.

AGLI EFFETTI DI QUANTO È CONTENUTO NEL PRESENTE ARTICOLO, IL SINDACO, MEDIANTE IL PERSONALE DELL'UFFICIO D'IGIENE E TECNICO FARÀ VIGILARE I LAVORI E VISITARE LE CASE DURANTE IL PERIODO DELLA COSTRUZIONE O RICOSTRUZIONE O RIATTAMENTO O RIPARAZIONE, PER ACCERTARE CHE LA COSTRUZIONE, LA RIFORMA DEGLI EDIFICI, SIAN CONFORMI AL PROGETTO AUTORIZZATO E RISPONDENTI AI REQUISITI DELL'IGIENE E DELL'EDILIZIA.

ART. 33b - PREAVVISO - A TALE SCOPO È FATTO OBBLIGO AL COSTRUTTORE PRIMA D'INIZIARE LE OPERE, DI ANNUNCIARE ALL'AMMINISTRAZIONE CIVICA IL GIORNO, IN CUI INTENDE DAR PRINCIPIO, NONCHÉ DI TENERE SEMPRE NEL CANTIERE LA COPIA DEI DISEGNI VIDIMATI DAL SINDACO, CON LA RELATIVA AUTORIZZAZIONE.

EGLI HA PURE L'OBBLIGO DI PROCEDERE ALLA COSTRUZIONE DEI MURI FUORI TERRA PRIMA CHE LE LINEE DI CONFRONTO COL SUOLO PUBBLICO E LE LIVELLETTE DEL SUOLO VIABILE SIANO STABILITE E RICONOSCIUTE DALL'AMMINISTRAZIONE CIVICA.

ART. 33 - AREA FABBRICABILE

L'AREA DEL FABBRICATO NON DOVRÀ SUPERARE I 2/3 DELL'AREA DESTINATA A CIASCUNA PROPRIETÀ E L'AREA DEI CORTILI DOVRÀ ESSERE ALMENO 1/5 DELLA SOMMA DELLE SUPERFICI DEI MURI CHE LI CIRCONDANO VALUTATE SENZA DETRAZIONE DEI VUOTI PER PORTE E FINESTRE.

POTRÀ ESSERE FATTA ECCEZIONE PER QUESTI CASI:

- A) QUANDO I FABBRICATI ABBIANO CARATTERE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALE;
- B) OPPURE SORGANO SU AREE DI LIMITATE PROPORZIONI CHE CONVENGA RICOPRIRE PER L'ESTETICA CITTADINA;
- C) QUANDO SI TRATTI DI RICOSTRUZIONI O DI RIPRESE D'EDIFICI GIÀ ESISTENTI CON MIGLIORIE IGIENICHE ED ESTETICHE NON ALTRIMENTI OTTENIBILI TUTTO QUESTO SENZA PREGIUDIZIO DELLE CONDIZIONI IGIENICHE DELLA CASA, DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO.

IL MINIMO DI AREA CONCESSA AL SUOLO FABBRICABILE (GIARDINI, CORTILI, CHIOSTRE) NON DOVRÀ ESSERE DOMINATO NEPPURE CON BASSE COSTRUZIONI A TETTOIA.

TUTTE LE AREE LIBERE DAL SUOLO FABBRICABILE DEVONO ESSERE FOGNATE E RACCORDATE CON LA FOGNATURA CITTADINA IN MODO DA PERMETTERE IL REGOLARE SGOLTO DELLE ACQUE METEORICHE.

I CORTILI INTERNI SCOPERTI O COPERTI DOVRANNO ESSERE PAVIMENTATI CON MATERIALE IMPERMEABILE, QUANDO LE LORO AREE SIANO INFERIORI AI 120 MQ.

ESSENDO L'AREA DEI CORTILI INTERNI SUPERIORE A QUESTO MINIMO, POTRANNO RIMANERE STERRATI, PURCHÉ VI SIA UNA SUPERFICIE PAVIMENTATA E SOLLEVATA TUTTO INTORNO AI MURI LARGA ALMENO UN METRO (MARGIAPIEDE).

TUTTI I CORTILI DOVRANNO ESSERE MUNITI DI FOGNOLI PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE ED AVER FACILE ACCESSO.

È CONCESSO DI COPRIRE CON INVETRIATE UN CORTILE, UNA CHIOSTRA, UN ANDITO PURCHÉ LA COPERTURA ABBAIA UNA LANTERNA DI SUPERFICIE DI ALMENO 1/3 DELLA SUPERFICIE SCOPERTA, ED OVE NON VI SIA ALTRIMENTI RICAMBIO D'ARIA, SI DISPONGA DI VETRATE APRIBILI.

ART. 33D. - POZZI DI LUCE

DI MASSIMA LA COSTRUZIONE DI ILLUMINATIO A POZZI DI LUCE NEI NUOVI STABILIMENTI NON È AMMESSA. LA SI PUÒ AMMETTERE SOLO PER L'ILLUMINAZIONE DELLE SCALE, MA SU QUESTI POZZI DI LUCE NON POSSONO APRIRSI FINESTRE O PORTE CHE SERVANO DA SOLE A DARE ARIA E LUCE ALLE STANZE INTERNE DELL'ABITAZIONE.

È VIETATO IN MODO ASSOLUTO CHE APERTURE DI QUALSIASI DIMENSIONE FACCIANO COMUNICARE IL POZZO DI LUCE CON LE STALLE, SCUDERIE, LATRINE O LOCALI DI INDUSTRIA CON PRODUZIONE DI POLVERE O CON EMANAZIONE DI VAPORI IRRITANTI, NOCIVI E MOLESTI.

ART. 33E - OPERAZIONI VIETATE NEI CORTILI, ANDITI, CHIOSTRE, POZZI DI LUCE.

NEI CORTILI, NEI POZZI DI LUCE OVE ESISTANO, NEGLI ANDITI E SU QUALUNQUE ALTRA AREA DEL SUOLO PRIVATO, NON SI POTRANNO MAI GETTARE ACQUE, SPANDERE O ACCUMULARE LETAME, IMMONDIZIE DI CASA, DEGLI ESERCIZI, MATERIE DI RIFIUTO PROVENIENTI DAGLI SCAVI E DEMOLIZIONE DI EDIFICI IMPREGNATE DI MATERIE FETIDE, SOSTANZE PUTRESCENTI, OGGETTI NAUSEANTI E INCONCOMI PER ESALAZIONI E TALI DA VIZIARE L'AREA RESPIRABILE.

COSÌ PURE IN DETTE LOCALITÀ È PROIBITO BATTERE ABITUALMENTE SCIORINARE I CRINI VEGETALI O ANIMALI, STUOIE, GROSSI TAPPETI E SIMILI.

QUESTE OPERAZIONI DOVRANNO PRATICARSI NEI LUOGHI INDICATI DALL'AUTORITÀ COMUNALE.

ART. 33F - CONDIZIONI IN CUI DEVONO ESSERE TENUTI I MURI, LE VOLTE, ECC

LE PARETI DEI MURI CHE CIRCONDANO CORTILI E GIARDINI, LE VOLTE ED I SOFFITTI DEI PORTICI, I PILASTRI DELLE CACELLATE, LE PARETI DEGLI ANDITI, DEGLI ATRI DELLE SCALE DOVRANNO ESSERE IMBIANCATE E VERNICIATE E TENUTE COSTANTEMENTE PULITE ED IN BUONO STATO, TALI RIPULITURE DOVRANNO ESSERE FATTE OGNI QUALVOLTA CHE, SU PROPOSTA DELL'UFFICIO SANITARIO, IL SINDACO LO ORDINASSE.

ART. 32a - ALTEZZA DELLE CASE, NUMERO DEI PIANI ED ACCEZIONI

E' REGOLATA DAL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE E DALLE ISTRUZIONI MINISTERIALI 20.6.1896 (ART. 39 E SEGUENTI) SONO EDETTUATE DALLE PRESENTI DISPOSIZIONI LE CHIESE, GLI EDIFICI MONUMENTALI E QUELLE ALTRE OPERE CHE, PER A RAGIONI DI NECESSITA' PUBBLICA E DI PUBBLICO ORNAMENTO, DOVESSERO AVER MAGGIOR ELEVAZIONE E GIUDIZIO DELL'AUTORITA' COMUNALE.

IL SINDACO POTRA' CONSENTIRE, SENTITA LA COMMISSIONE EDILIZIA, CHE SIANO ECCEDEUTE LE SOPRASTABILITE ALTEZZE, SEMPRE QUANDO CIÒ NON SIA RITENUTO CONVENIENTE IN LINEA ESTETICA.

ART. 32b - SOPRAELEVAZIONI, RIATTAMENTI

QUANDO SI TRATTI DI EDIFICI GIÀ ESISTENTE CHE OCCUPANO UN'AREA MAGGIORE DI QUELLA CONSENTITA DAL PRESENTE REGOLAMENTO, È VIETATA QUALSIASI SOPRAELEVAZIONE ED IN GENERE QUALSIASI AUMENTO DI LOCALI; SARANNO PERÒ PERMESSI RIATTAMENTI PURCHÉ GLI STESSI NON DIMINUISCO NO L'AREA DEI CORTILI NÉ LE PROPORZIONI DI QUESTI CON LE CIRCOSTANTI ALTEZZE, NÉ POSSANO IN ALCUN MODO MENOMARE LE CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE DEGLI EDIFICI E TENDANO, ANZI, DI MASSIMA A MIGLIORARLE. ADDIVENENDOSI ALLA SUDDIVISIONE IN LOTTI DI UNO STABILE CON ENTROSTANTI FABBRICATI, LE VARIE PROPRIETÀ RISULTANTI SARANNO CONSIDERATE, NEL CASO DI NUOVE COSTRUZIONI, COME COSTITUENTI UNA PROPRIETÀ UNICA, LA QUALE PERTANTO, DOVRÀ NEL SUD INSIEME E NON SOLO SEPARATAMENTE PER LOTTI SINGOLI, SODDISFARE ALLE PRESCRIZIONI DEL REGOLAMENTO EDILIZIO E DEL PRESENTE REGOLAMENTO.

ART. 33 - DEMOLIZIONI, MODALITÀ, CASI SPECIALI E DIVIETI

SALVO IL DISPOSTO NEL REGOLAMENTO EDILIZIO E DEL PRESENTE REGOLAMENTO È VIETATO IL DEPOSITO NEI CORTILI, DI TERRENI E MATERIALI PROVENIENTI DALLE DEMOLIZIONI DI OPERE, PER PIÙ DI CINQUE GIORNI; PRIMA CHE SPIRI TALE TEMPO DOVRÀ IL PROPRIETARIO OD IL COSTRUTTORE AVER PROVVEDUTO AL COMPLETO SGOMBRÒ ED AL TRASPORTO DI ESSI AI CONVENIENTI LUOGHI DI SCARICO.

OVE, PERÒ, I MATERIALI E TERRENI FOSSE/O IMPREGNATI DI ELEMENTI SUDICI O CHE LI RENDESSERO PUZZOIENTI, DOVRANNO ESSERE ASPORTATI IMMEDIATAMENTE.

PRIMA DI PRATICARE QUALSIASI DEMOLIZIONE DI EDIFICI, SI DOVRANNO VUOTARE COMPLETAMENTE E PULIRE TUTTI I POZZI NERI, GLI SMALTI, LE FOGNATURE PARTICOLARI E LE CANALIZZAZIONI SOTTERRANEE OSSERVANDO LE NORME INDICATE NEL PRESENTE REGOLAMENTO.

DURANTE LA DEMOLIZIONE ANCHE PARZIALE DI EDIFICI VECCHI, O COMUNQUE GIÀ ABITATI, SI DOVRANNO PRATICARE FREQUENTI BAGNATURE, PREVIA DISINFEZIONE DELLE PARETI E DEI PAVIMENTI DI TUTTI I LOCALI, SCALE, ANDITI, ECC. PER IMPEDIRE IL SOLLEVAMENTO DELLA POLVERE E LA EVENTUALE PROPAZIONE DI GERMI INFETTIVI.

INOLTRE, PER EVITARE IL SOLLEVAMENTO DELLA POLVERE, I PONTI E GLI STECCATI DELLE CASE, IN DEMOLIZIONE DOVRANNO ESSERE RIVESTITI PER TUTTA LA LORO ALTEZZA DI MATERIALE COME STUCCO E SIMILI (V. REGOLAMENTO EDILIZIO). +

E' VIETATO DI GETTARE LIBERAMENTE SIA DAI PONTI DI SERVIZIO SIA DALL'INTERNO DELLE CASE, MATERIALI DI DEMOLIZIONE OD ALTRO.

QUESTI MATERIALI DOVRANNO ESSERE POSTI IN PANTERI OD INCANALATI IN CONDOTTI CHIUSI E FATTI SCENDERE CON LE DOVUTE PRECAUZIONI, ESSERE AMMUCCHIATI NEI CORTILI O ENTRO GLI STECCATI E QUINDI ESSERE AVVIATI AGLI SCARICHI.

ART. 33a - FONDAZIONI, DIFESA DELLE COSTRUZIONI DALL'UMIDITÀ

IN AGGIUNTA A QUANTO PRESCRIVE IL REGOLAMENTO COMUNALE EDILIZIO IN VIGORE E FISSANDO LA DISPOSIZIONE CHE NELLE COSTRUZIONI DI QUALUNQUE FABBRICATO NON PUÒ ESSERE USATO MATERIALE PROVENIENTE DA DEMOLIZIONI, VIENE STABILITO CHE PER IMPEDIRE L'UMIDITÀ SALGA I MURI DI ELEVAZIONE, SIA INTERPOSTO FRA LE FONDAZIONI E DETTI MURI DI ELEVAZIONE, UNO STRATO CONTINUO E SPESSO DI MATERIALE ISOLANTE (PREFERIBILMENTE ASFALTATO).

DETTO STRATO IMPERMEABILE DEVE ESSERE GETTATO AL DISOPRA DEL PIANO DI CAMPAGNA IN MODO PERÒ CHE VENGA A TROVARSI AL DISOTTO DEL PAVIMENTO DI TERRENO

LE MALTE DI INTONACO DEVONO ESSERE INTERROTTE LUNGO LO STRATO IMPERMEABILE A TUTTO SPESSORE PER UNA ALTEZZA ALMENO DI CM. 3 PER EVITARE CHE L'UMIDITÀ SIA PURE CON MAGGIOR LENTEZZA, SALGA NEI MURI DI ELEVAZIONE ATTRAVERSO LO INTONACO.

NELLE VECCHIE CASE PER CUI VENGONO RICHIESTE L'AMPLIAMENTO OD IL RIFACIMENTO ANCHE PARZIALE, È RESA OBBLIGATORIA LA DEMOLIZIONE DEI TRATTI DI MURO PERIMETRALE ED INTERNI, CHE RISULTINO UMIDI, SOSTITUENDO DETTI MURI CON ALTRI COSTRUITI CON MATERIALE NUOVO NON POROSO (ESCLUSI QUINDI MATTONI E SIMILI E PIETRE POROSCOPICHE COME LA GONFOLINA E CALCARE SPUGNOSO) INTERPONENDO SEMPRE TRA LA FONDAZIONE E LE MURA DI ELEVAZIONE, LO STRATO IMPERMEABILE COME SOPRA DETTO.

ART. 334 - LOCALI DI ABITAZIONE, LOCALI SOTTERRANEI

NON È CONSENTITO CHE I LOCALI SOTTERRANEI SIANO ADIBITI AD ABITAZIONE.

I LOCALI SOTTERRANEI POTRANNO ESSERE ADIBITI ALLA SOLA ABITAZIONE DIURNA (LABORATORI, CUCINE, ECC.) QUANDO:

- A) L'ALTEZZA DEL LOCALE SIA ALMENO DI M. 2,50;
- B) IL LOCALE SIA FUORI PER ALMENO M. 1,50;
- C) IL PAVIMENTO E LE PARETI SIANO SUFFICIENTEMENTE DIFESI CONTRO L'UMIDITÀ MEDIANTE ADATTI MATERIALI (ASFALTO, INTONACI DI CEMENTO, LAMIERE METALLICHE, ECC.);
- D) LA SUPERFICIE DELLE FINESTRE RISPONDA ALLE DISPOSIZIONI CUI ALL'ART. 87;
- E) SIA PROVVEDUTO IN MODO EFFICACE ALLO SCOLO DELLE ACQUE DI RIFIUTO.

ART. 335 - AMBIENTI DI LAVORO COMMERCIALE, INDUSTRIALE, AGRICOLO

PER AMBIENTI DI LAVORO COMMERCIALE, INDUSTRIALE E AGRICOLO VALGONO LE STESSA NORME DI CUI ALLE ABITAZIONI IN RELAZIONE ALLA NATURA DEI GENERI PRODOTTI COMMERCIALI E CONSERVATI.

ART. 336 - ALTEZZA DEI PIANI DI ELEVAZIONE DEL PAVIMENTO DEL PIANO TERRENO SUL LIVELLO DEL SUOLO.

L'ALTEZZA DEI DIVERSI PIANI È REGOLATA DAL REGOLAMENTO EDILIZIO.

NELLE ABITAZIONI DI NUOVA COSTRUZIONE IL PAVIMENTO DEL PIANO TERRENO DOVRÀ ESSERE DI ALMENO 50 CM. ELEVATO SUL PIANO STRADALE O DAL TERRENO CIRCOSTANTE. OGNI IMMOBILE DEVE DISPORRE DI UNA CAMERA D'ARIA SOTTOSTANTE IL PAVIMENTO DEL PIANO TERRENO CON SUFFICIENTI BOCCHE ESTERNE CONTRAPPOSTE.

ART. 337 - MINIMO DI ABITAZIONE

OGNI ALLOGGIO DEVE CONSTARE DI ALMENO UNA CUCINA ED UNA CAMERA DA LETTO E DI UNA LATRINA SEPARATA CHE NON ABBA COMUNICAZIONE DIRETTA NÉ CON LA CUCINA, NÉ CON LA CAMERA DA LETTO.

ART. 338 - PAVIMENTI DELLE CUCINE

PER I PAVIMENTI DELLE CASE DI NUOVA COSTRUZIONE, ED IN PARTE RIFATTI, SONO PROIBITI MATERIALI POROSI O CHE PRODUCANO FACILMENTE POLVERE.

ART. 339 - FINESTRE

OGNI CAMERA DESTINATA AD USO DI ABITAZIONE DOVRÀ AVER ALMENO UNA FINESTRA CHE DIRETTAMENTE ALL'ARIA LIBERA.

NELLE CASE DI NUOVA COSTRUZIONE E IN QUELLE CHE SUBISCONO NOTEVOLI RIFACIMENTI, LA SUPERFICIE ILLUMINANTE DELLE FINESTRE DOVRÀ ESSERE DI ALMENO UN DECIMO DELLA SUPERFICIE DELLA STANZA, E DOVE SIA SOLO UNA FINESTRA, QUESTA DOVRÀ AVER UNA SUPERFICIE DI ALMENO M.Q. 2.

LA DISTANZA DELL'ARCHITRAVE DAL SOFFITTO NON DEVE ESSERE SUPERIORE AI CM. 40. PER LE CASE NUOVE O PARZIALMENTE RIFATTE CHE OCCUPINO AREE IN STRADE DI AMPIEZZA LIMITATA, IN AGGIUNTA ALLE DISPOSIZIONI CHE RIGUARDANO L'ALTEZZA DELL'EDIFICIO, L'UFFICIALE D'IGIENE E L'UFFICIO TECNICO COMUNALE DETTERANNO VOLTA PER VOLTA LE NORME PERCHÉ LA SUPERFICIE LIMITATA DELLE FINESTRE SIA PIÙ AMPIA POSSIBILE ONDE GARANTIRE UNA SUFFICIENTE ILLUMINAZIONE NATURALE DEGLI AMBIENTI.

ART. 340 - PROPORZIONE DEL NUMERO DELLE PERSONE CON LA CAPACITÀ ED AREA DELL'AMBIENTE. MINIMO CUBATURA ALTEZZA LOCALI

IN QUALUNQUE LOCALE DI ABITAZIONE È PROIBITA LA DIMORA ABITUALE PERMANENTE

TE SIA DI GIORNO CHE DI NOTTE, DI UN NUMERO SPROPORZIONATO ALLA CAPACITÀ ED ALLE CONDIZIONI DI AERAZIONI DELL'AMBIENTE A GIUDIZIO DELL'UFFICIALE SANITARIO. IL MINIMO DI CUBATURA CONSENTITO SARÀ DI CM.8 PER I FANCIULLI E DI MC.15 PER GLI ADULTI. TALI DISPOSIZIONI SONO APPLICATE ANCHE AI LOCALI DESTINATI AGLI IMPIEGATI DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E PRIVATE. IN NESSUN CASO POTRÀ ESSERE PERMESSO DI ABITARE AMBIENTI CHE ABBIANO UNA CUBATURA INFERIORE AI MC. 27 ED UNA ALTEZZA MINIMA DAL PAVIMENTO AL SOFFITTO DI M. 2,80.

ART. 33t - CARTE E STOFFE ALLE PARETI - PARETI DI SEPARAZIONE

AI TERMINE DELL'ART. 250 DEL T.U. DELLE LEGGI SANITARIE 27 LUGLIO 1934 N° 1265, È PROIBITO DI RICOPRIRE LA PARETE DELLE CAMERE CON CARTE E STOFFE DI TAPPEZZERIA, TINTE CON COLORI ARSENICALI (R.D. 30 OTTOBRE 1924 N° 4938 ART.4). A SEPARAZIONE DEI LOCALI DI ABITAZIONE NON SONO TOLLERATI TRAMEZZI DI LEGNO E DI CANNICCI INTONACATI O DI ALTRO MATERIALE CHE, PER LE SUE QUALITÀ SI PRESTA FACILMENTE ALL'ASSORBIMENTO DELL'UMIDITÀ O ALLA PERMANENZA D'INSETTI.

ART. 33v - PULIZIA DELLE CASE

OGNI INQUILINO DEVE MANTENERE LA PIÙ RIGOROSA PULIZIA NEI LOCALI E SPAZI LIBERI DEI QUALI HA USO ESCLUSIVO.

NEI FABBRICATI CON PIÙ ABITAZIONI, LA PULIZIA DEI LOCALI DI USO PROMISCUO DEVE ESSERE FATTA A CURA DI TUTTI GLI INQUILINI.

ART. 33v - SOFFITTE E CANTINE

NON È CONSENTITA L'ABITAZIONE NELLE CANTINE E NELLE SOFFITTE.

CAPITOLO VIII

ART. 51a - LIBRETTI SANITARIO - VISITE E VACCINAZIONI ANTITIFICHE-VIGILANZA*

SI RIPORTA INTEGRALMENTE L'ART 262 DEL T.U. DELLE LEGGI SANITARIE APPROVATO CON R.D. 27 LUGLIO 1934 N.1265.

NON POSSONO ESSERE ADDETTE ALLA PREPARAZIONE, MANIPOLAZIONE E VENDITA DI ALIMENTI E BEVANDE, PERSONE CHE NON ABBIANO PRECEDENTEMENTE SUBITO LA VISITA DELL'UFFICIALE SANITARIO, IL QUALE ASCERTA CHE LE MEDESIME NON SIANO AFFETTE DA MALATTIE INFETTIVE DIFFUSIVE E DA POSTUMI DI ESSE CHE LA METTANO IN CONDIZIONI DI CONTAGIARE GLI ALTRI. CHIUNQUE ASSUME O TRATTIENE IN SERVIZIO PER LA PREPARAZIONE, MANIPOLAZIONE E VENDITA DI ALIMENTI E BEVANDE, PERSONA ANCHE SE APPARTENENTE ALLA PROPRIA FAMIGLIA, CHE DALLA VISITA SANITARIA SIA RISULTATA NELLE CONDIZIONI DI CUI AL PRIMO COMMA, È PUNITO CON LA RECLUSIONE DA UN MESE AD UN ANNO. LA STESSA PENA SI APPLICA A CARICO DI CHI, MALGRADO LA VISITA SANITARIA, ABBA CONSTATATO SULLA SUA PERSONA LA SUSTISTENZA DELLE CONDIZIONI PREDETTE, CONTINUI AD ATTENDERE DIRETTAMENTE ALLA PREPARAZIONE, MANIPOLAZIONE E VENDITA DI ALIMENTI E BEVANDE.

COSÌ DICASI PER IL PERSONALE ADDETTO AGLI SPACCI COMUNALI E AGLI ABBATTITORI DEL PUBBLICO MACELIO.

IL SINDACO, QUANDO RITENGA CHE POSSONO SUSTISTERE I PERICOLI DI CONTAGIO INDICATI NEL PRIMO COMMA, HA FACOLTÀ DI DISPORRE GLI OPPORTUNI ACCERTAMENTI SANITARI OD ADOTTARE PROVVEDIMENTI NECESSARI ALLA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA.

L'UFFICIO D'IGIENE RILASCIERÀ IL LIBRETTO SANITARIO PER CIASCUN INDIVIDUO VISITATO PER LA PRIMA VOLTA ED ANNOTERÀ SULLO STESSO LIBRETTO LE VISITE SUCCESSIVE CHE ANDRANNO RIPETUTE OGNI ANNO.

SUL LIBRETTO SANITARIO VERRÀ ANNOTATA ANCHE LA VACCINAZIONE ANTITIFICA CHE TUTTI GLI ADDETTI ALLA MANIPOLAZIONE E VENDITA DI GENERI ALIMENTARI DOVRANNO SUBIRE ANNUALMENTE.

AI SENSI DEGLI ART. 242 DEL T.U. DELLE LEGGI SANITARIE 27 LUGLIO 1924 N.1265, TANTO IL MERCATO CENTRALE (ALL'INGROSSO) QUANTO I MERCATI RIGNALI DEI GENERI ALIMENTARI SONO SOGGETTI A VIGILANZA IGIENICA PER LA TUTELA DELLA SANITÀ PUBBLICA.

DETTA VIGILANZA VIENE ESERCITATA ATTRAVERSO IL PERSONALE SANITARIO (UFFICIALE SANITARIO, VETERINARIO E GUARDIA SANITARIA) CHE SORVEGLIANO CHE LE DERRATE POSTE IN VENDITA O COMUNQUE CONSERVATE NEI LOCALI DI DEPOSITO ENTRO IL RECINTO DEL MERCATO CENTRALE CORRISPONDONO PER GENUITÀ, QUALITÀ E BUONA CONSERVAZIONE A QUANTO È PRESCRITTO DALLE LEGGI E OAI REGOLAMENTI.

LE DERRATE ALIMENTARI DEVONO GIUNGERE AL MERCATO CENTRALE E SUCCESSIVAMENTE DA QUESTO AI MERCATI RIONALI ED ALLE RIVENDITE CON MEZZI DI TRASPORTO DECORSI NEI QUALI I GENERI ALIMENTARI DA CONSUMARSI CRUDI (INSALATE, FRUTTA) SIANO CONTENUTE IN RECIPIENTI CHE NE IMPEDISGANO LA CONTAMINAZIONE.

È PROIBITO A CHIUNQUE SI SALIRE SU DETTI CARRI O CARRETTI E DI TRASPORTARE CON LE CIGARIE, OGGETTI, MASSERIZIE, INVOLTI, ECC.

ART. 51B - MERCATO - MERCATI RIONALI

NEL MERCATO LA FRUTTA E LA VERDURA DA CONSUMARSI CRUDE DOVRANNO ESSERE ESPOSTE ALLA VENDITA AL RIPARO DI OGNI CONTAMINAZIONE DEL SUOLO, DELLE PESSIME E DEGLI ANIMALI.

I FUNGHI FRESCHI, QUALUNQUE SIA LA STAGIONE ED IL QUANTITATIVO, DEVONO ESSERE PRESENTATI ALL'ISPEZIONE SANITARIA, NELLA STANZA ASSEGNATA AI SERVIZI DI VIGILANZA SANITARIA, ENTRO LE GESTE LE QUALI DOVRANNO ESSERE SOTTOPOSTE UNA PER UNA ALLA ISPEZIONE DEL PERSONALE ONDE LA VISITA POSSA CONTROLLARE FUNGO PER FUNGO E FRAMMENTO PER FRAMMENTO. QUEI FUNGHI CHE RISULTASSERO APPARTENENTI A SPECIE NON AMMESSE SUL MERCATO PISANO, O FOSSERO VELENOSE O SOSPETTI DI ESSERLO E AVARIATI SARANNO TOSTO INTRISI DI DISINFETTANTE CRESOLICO O FENOLICO O DI PETROLIO, PER ESSERE POI DISPERSI A CURA DELLO STESSO UFFICIALE SANITARIO DI SERVIZIO.

I GENERI ALIMENTARI CONSERVATI IN TEMPORANEO DEPOSITO IN MAGAZZINI DI CONCESSIONE DEL MERCATO CENTRALE DEVONO ESSERE TENUTI IN ORDINE, COL DOVUTO RISPETTO IGIENICO DI CIÒ CHE IL PUBBLICO MANGERÀ.

È QUINDI PROIBITO DI METTERE IN QUESTI MAGAZZINI:

- A) GENERI ALIMENTARI PER TERRA OD ALLA RINFUSA IN MODO CHE SIA IMPEDITA OD OSTACOLATA L'ISPEZIONE.
- B) DI TENERE IN DEPOSITO ANCHE TEMPORANEAMENTE BICICLETTE, CARRETTI E SIMILI.
- C) DI CONSERVARE OGGETTI DI QUALSIASI SPECIE CHE NON ABBIANO A CHE FARE COL COMMERCIO O CON LA RIVENDITA DI GENERI ALIMENTARI.
- D) DI TENERE PERSONALE ALLA NOTTE ANCHE PER SEMPLICE CUSTODIA.
- E) DI MANTENERE RIFIUTI DI OGNI GENERE I QUALI PER CONVERSO DEVONO ESSERE RACCOLTI IN CASSETTE METALLICHE PRESCRITTE DAL PRESENTE REGOLAMENTO PER ESSERE CONSEGNATE AL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA.

I MAGAZZINI DEVONO ESSERE TENUTI PULITI ED IN BUONO STATO.

NEI MERCATI RIONALI OGNI RIVENDITORE DOVRÀ DISPORRE DI BANCO DI VENDITA IN CUI, IN ORDINE E CON PROPRIETÀ ATTA A RICHIAMARE BENEVOLENTE L'ATTENZIONE DEL PUBBLICO, SARANNO DISPOSTI I GESTI DELLE CIGARIE.

OGNI PARTE DI BANCO DEVE ESSERE ISPEZIONABILE.

NON È CONSENTITO DI CONSERVARE GENERI ALIMENTARI PER TERRA O SOTTO IL BANCO. QUALORA IL SINDACO CONSENTA LA VENDITA DEI FORMAGGI FRESCHI, SECCHI DI BURRO, RICOTTE, INSACCATI, ECC. A POSTO FISSO SUI MERCATI RIONALI, LA ESPOSIZIONE AL PUBBLICO E LA CONSERVAZIONE DI QUESTI GENERI ALIMENTARI NOI PROGETTI DA INVOLUCRO DI FABBRICA, DEVE ESSERE FATTA SOTTO VETRO, IN MODO DA IMPEDIRE LA CONTAMINAZIONE DI POLVERI ED INSETTI.

OGNI BANCO DI VENDITA DISPORRÀ DI UN RECIPIENTE METALLICO CON LA CHIUSURA A CERNIERA PER LA RACCOLTA DEI VARI RIFIUTI INERENTI AI GENERI ALIMENTARI IN VENDITA.

OGNI CONCESSIONARIO DI BANCO A POSTO FISSO È RESPONSABILE DELLA PULIZIA INTORNO AL BANCO.

OGNI RIVENDITORE DOVRÀ INDOSSARE UNA SOPRAVESTE A TINTA CHIARA CON MANICHE LUNGHE DA TENERSI COSTANTEMENTE ABBOTTONATA E PULITA.

IL RIVENDITORE DOVRÀ ADEMPERE AVER ABITUDINI DI PULIZIA E SENSO DI DECORO PER LA PROPRIA PERSONA E PER IL MESTIERE CHE ESERCITA.

ART. 51c - ESERCIZI DESTINATI ALLA VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI O DI BEVANDE - DISPOSIZIONI GENERALI - VIGILANZA - DIVIETI.

SONO SOTTOPOSTI ALLA VIGILANZA DEL SINDACO TUTTI GLI ESERCIZI, FABBRICHE, MAGAZZINI DI DEPOSITO O DI VENDITA CHE ABBIANO IN QUALUNQUE MODO RAPPORTO CON L'ALIMENTAZIONE PUBBLICA.

E PERCIÒ I VENDITORI, SIA A POSTO FISSO CHE AMBULANTI, I PREPARATORI ED DEPOSITARI E I SOMMINISTRATORI DI COMESTIBILI, DI BEVANDE, DI OGGETTI DA CUCINA E DA TAVOLA, SONO TENUTI A DENUNCIARE AL SINDACO, ALMENO 15 GIORNI PRIMA, L'APERTURA DEL LORO ESERCIZIO ED IL CAMBIAMENTO DI DITTA O DI LOCAL PER OTTENERE, OLTRE LE NECESSARIE AUTORIZZAZIONI PRESCRITTE DALLA LEGGE E REGOLAMENTI COMUNALI, ANCHE IL NUMA OSTA AGLI EFFETTI SANITARI.

SONO SOGGETTI A VIGILANZA, AGLI EFFETTI DELLA SANITÀ PUBBLICA I FABBRICATI E COMMERCianti DI PRODOTTI CHIMICI E PREPARATI FARMACEUTICI, DI COLORI DI DROGHE, DI PROFUMI E FAGGI MINERALI.

SONO SOGGETTI ALTRESÌ A VIGILANZA, AI FINI DELLA TUTELA DELLA SANITÀ PUBBLICA LA PREPARAZIONE, IL DEPOSITO E L'IMPIEGO DI GAS TOSSICI.

LE AUTORITÀ SANITARIE POSSONO, NELL'INTERESSE DELLA SANITÀ PUBBLICA, FAR ESEGUIRE VISITE NEI LOCALI DI PRODUZIONE E DI SMERCO DELLE SOSTANZE INDICATE NEI COMMA PRECEDENTI.

NESSUNO PUÒ VENDERE, RITENERE E VENDERE O SOMMINISTRARE COME COMPENSO AI PROPRI DIPENDENTI, MATERIE DESTINATE AL CIBO E ALLA BEVANDA, RICONOSCIUTE QUASTE, ANCHE CON SEGNI DI DECOMPOSIZIONE SOLO INCipientI, INFETTE, ADULTERATE ED IN ALTRO MODO INSALUBRI E NOCIVE.

E' INOLTRE VIETATO VENDERE O RITENERE PER VENDERE ATTREZZI E RECIPIENTI DESTINATI ALLA CUCINA ED A CONSERVARE ALIMENTI O BEVANDE CHE, PER CATTIVA STAGNATURA O IN ALTRO MODO, POSSONO RIUscIRE NOCIVI ALLA SALUTE.

E' PROIBITO FABBRICARE, VENDERE O RITENERE PER VENDERE, SOSTANZE ALIMENTARI IN FORMA ANALOGA ED UGUALE AD OGGETTI D'USO COMUNE CON I QUALI POSSONO ESSERE SCAMBIATI PER INAVVERTENZA, COSÌ DA DERIVARE PERICOLI E NOCUMENTO.

ART. 51d - SOSTANZE ALIMENTARI COLORATE ARTIFICIALMENTE

E' PERMESSA LA VENDITA DELLE SOSTANZE ALIMENTARI, BEVANDE ED ALIMENTI COLORATE ARTIFICIALMENTE CON COLORI SCELTI FRA QUELLI ELENDETI NON NOCIVI DAL R.D.L. 30 OTT. 924 N. 1938 CONFEZIONATI CON SURROGATI, SEMPRE NON NOCIVI, QUANDO LA COLORAZIONE E L'AGGIUNTA DI SURROGATO SIA DICHIARATA IN MODO VISIBILE AL PUBBLICO E NON SIA IN CONTRASTO CON LE VIGENTI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE.

ART. 51e - ADULTERAZIONI - SEQUESTRO

SI CONSIDERANO COME ADULTERATI ANCHE CE GIUDICATE NON NOCIVI, I PRODOTTI ALIMENTARI E LE BEVANDE NON RISPONDENTI PER NATURA, SOSTANZA E QUALITÀ ALLA DENOMINAZIONE CON LA QUALE SONO STATI DESIGNATI E RICHIESTI, COME PURE I PRODOTTI ALIMENTARI E LE BEVANDE CHE SONO STATE SPOGLIATE IN PARTE DELLE PROPRIE MATERIE NUTRIENTI E MESCOlate A MATERIE DI QUALITÀ INFERIORE E COMunque TRATTATI IN MODO DA VARIARNE LA COMPOSIZIONE NATURALE.

LA VENDITA DEGLI ALIMENTI E DELLE BEVANDE COSÌ MODIFICATI, SARÀ PERMESSA QUANDO PORTINO SCRITTO, IN MODO EVIDENTE, LA INDICAZIONE DELLE MODIFICAZIONI SUBITE E QUANDO NON SIA IN CONTRASTO CON LE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

QUESTE MODIFICAZIONI NON DEVONO ESSERE MAI TALI DA AUMENTARE, A SCOPO DI FRODE, IL PESO ED IL VOLUME DEL PRODOTTO O DA CELARNE IN MODO ALCUNO, LA CATTIVA QUALITÀ.

LE SOSTANZE ALIMENTARI GIUDICATE INSALUBRI DALL'UFFICIO SANITARIO SARANNO IMMEDIATAMENTE SEQUESTRATE ED ANCHE DISTRUTTE OVE NON POSSANO ESSERE INNOCUAMENTE UTILIZZATE PER USO DIVERSO DALL'ALIMENTAZIONE UMANA, SOTTO LA VIGILANZA DELL'UFFICIO D'IGIENE.

ART. 51f - AUTORIZZAZIONE DEL SINDACO - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

IL COMMERCIO DI DERRATE ALIMENTARI, IL DEPOSITO E LA VENDITA DI QUALSIASI SOSTANZA DESTINATA AL CIBO ED ALLA BEVANDA, DEVONO ESSERE AUTORIZZATI DAL SINDACO, PREVIO PARERE DELL'UFFICIALE SANITARIO SULLE CONDIZIONI IGIENICHE NELLE QUALI SI SVOLGONO IL DEPOSITO, IL COMMERCIO E LA VENDITA.

LA DOMANDA DELL'INTERESSATO, DIRETTA AL SINDACO, DOVRÀ ESSERE PRESENTATA

L'AUTORIZZAZIONE RILASCIATA DOVRÀ ESSERE AFFISSA IN QUADRETTO BEN VISIBILE AL SUPPLICO.

ALLA OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO RIGUARDANTI IL DEPOSITO, LA SOMMINISTRAZIONE, LA DISTRIBUZIONE E L'USO DI CIBI E BEVANDE, DEVONO UNIFORMARSI ANCHE I CAPI, DIRETTORI E AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ COOPERATIVE, DI IMPRESE, DI OSPEDALI, DI CASE DI RICOVERO, DI ALBERGHI DI CASE OVE SI TIEN A RETTA, DI CONVITTI E CONSIMILI ISTITUTI E STABILIMENTI INDUSTRIALI.

LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER SPACCI DI GENERI ALIMENTARI È OBBLIGATORIA ANCHE PER COLORO CHE SUBENTRANO IN SPACCI GIÀ ESISTENTI, CHE DOVRANNO ESSERE MESSI NELLE CONDIZIONI VOLUTE DAL PRESENTE REGOLAMENTO PER OTTENERNE L'AUTORIZZAZIONE.

ART. 510 - INDENNITÀ DELL'UFFICIALE SANITARIO

PER LE VISITE DI CUI ALL'ART. PRECEDENTE DEL PRESENTE REGOLAMENTO, SPETERÀ ALL'UFFICIALE SANITARIO ED AL LABORATORIO PROVINCIALE D'IGIENE UNA INDENNITÀ A CARICO DELL'INTERESSATO NELLA MISURA STABILITA DA SPECIALE TARIFFA, APPROVATA DALLA PREFETTURA.

ART. 511 - LOCALI DI VENDITA - DIVIETO

I LOCALI DOVE SI FABBRICANO, SI VENDONO, SI TENGONO IN DEPOSITO GENERI ALIMENTARI DEVONO ESSERE PULITI, ASCIUTTI E CONVENIENTEMENTE VENTILATI.

I RECIPIENTI E UTENSILI IN GENERE DESTINATI A CONTENERE, MISURARE O PESARE COMESTIBILI E BEVANDE DEVONO ESSERE MANTENUTI COSTANTEMENTE PULITI ED IN CONDIZIONI DI NON NUOCERE ALLA SALUBRITÀ DELLA MERCE.

NEGLI SPACCI, DEPOSITI E FABBRICHE DI SOSTANZE ALIMENTARI È VIETATO TENERE SOSTANZE VENEFICHE OD ALTRE CHE POSSONO INQUINARE, ADULTERARE E IMBRATTARE.

È VIETATO VENDERE GENERI ALIMENTARI DI QUALUNQUE SPECIE NELL'INTERNO DELLE ABITAZIONI E NEGLI ATRI DELLE CASE.

ART. 512 - PULIZIA DI PUBBLICI ESERCIZI - PROTEZIONE CONTRO LE MOSCHE

I PROPRIETARI O DIRETTORI DI ESERCIZI, FABBRICHE, DEPOSITI ECC. SONO RESPONSABILI DELLA PULIZIA DEI LOCALI E DEGLI ARREDI DESTINATI AL DEPOSITO OD ALLA VENDITA, NONCHÉ DELLA PULIZIA DELLE PERSONE ADDETTEVI.

TALI LOCALI DEVONO ESSERE SEGNALATI CHIARAMENTE DA INDICAZIONI VISIBILI ALL'ESTERNO.

NON POSSONO ESSERE ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLI A CUI FURONO DESTINATI NÉ ESSERE IN COMUNICAZIONE CON STALLE, DORMITORI OD ALTRI LUOGHI NEI QUALI ESISTANO CAUSE D'INSALUBRITÀ.

I PAVIMENTI DEVONO ESSERE IMPERMEABILI E LAVABILI.

LA PULIZIA DI QUESTI DEVE ESSERE FATTA CON SEGATURA E STRACCI BAGNATI IN MODO CIOÉ DA NON SOLLEVARE POLVERE.

NELLA STESSA GUISA DEVONO ESSERE TRATTATE LE SUPERFICI DEI MOBILI E DEGLI ARREDI. PAVIMENTO E MOBILI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI AD UNA LAVATURA SETTIMANALE ED A PERIODI CHE DISINFEZZIONI. QUESTE ULTIME DA ESTENDERSI A TUTTO L'AMBIENTE.

GLI ESERCIZI PREDETTI DEVONO ESSERE MUNITI DI MEZZI DI PROTEZIONE CONTRO LE MOSCHE, DEVONO APPLICARSI RETI METALLICHE, VETRINE, CAMPANE DI VETRO, VELI, CARTE MOSCHICIDE, VENTILATORI SECONDO I BISOGNI E CONFORMEMENTE ALLE NORME CHE L'UFFICIALE SANITARIO SARÀ PER PRESCRIVERE.

LE CARNI FRESCHE, I PREPARATI DI CARNE, IL PANE, LE PASTE, DOLCIUMI, LE FRUTTA, LE CONSERVE ED IN GENERE QUALSIASI SOSTANZA ALIMENTARE CHE SI CONSUMI SENZA SUFFICIENTE COTTURA O LAVAGGIO O DEPILAZIONE DEVONO ESSERE SEMPRE MANTENUTI AL RIPARO DALLE MOSCHE CON I MEZZI INDICATI E NON POSSONO ESSERE ESPOSTI ALL'APERTO FUORI DELLO SPACCIO.

ALLE PREMESSE PRESCRIZIONI SON SOGGETTI ANCHE I VENDITORI AMBULANTI ED A POSTO FISSO OD IN CHIOSCHI NEGLI SPAZI PUBBLICI E VALGONO ANCHE PER I LOCALI NEI QUALI SI RIPPONGONO, CUSTODISCONO E SI PREPARA LA MERCE.

ART. 513 - DIFESA DELLE CONTAMINAZIONI - STOVIGLIE - IMMUNDIZIE

I COMESTIBILI E LE BEVANDE CHE VENGONO UTILIZZATI COSÌ COME SONO

ESPOSTI IN VENDITA OLTRE CHE ESSERE MANTENUTI AL RIPARO DALLE POLVERI E DGLI INSETTI, DEVONO PORTARE UN CARTELLO BEN VISIBILE E LEGGIBILE, CHE INDICA AL PUBBLICO LA PROIBIZIONE DI TOCCARLI.

SE SUL BANCO DI VENDITA, COME È CONSUETUDINE NELLE PIZZICHERIE, NELLE SALUMERIE E SIMILI, VENGONO ESPOSTI GENERI ALIMENTARI COME CARNI COTTE O SALATE, CACCIAGIONE COTTA, FRUTTA SECCA, ECC. IL BANCO DEVE ESSERE TUTTO ATTORNO, PROTETTO DA LASTRE DI VETRO ALTE IN MODO DA IMPEDIRE CHE I CLIENTI PARLANDO E L'ESERGENTE STESSO, TOSSENDO O TOCCANDO, CONTAMININO I GENERI ALIMENTARI ESPOSTI.

NEI NEGOZI ADIBITI ESCLUSIVAMENTE AL COMMERCIO DEI GENERI ALIMENTARI E PANE, È PROIBITA LA VENDITA DELLA FRUTTA FRESCA E VERDURA.

POTRÀ ESSERE TOLLERATA LA VENDITA PROMISCUA NELLE FRAZIONI O AGGLOMERATI DOVE MANCANO APOSITI NEGOZI.

I BICCHIERI, LE STOVIGLIE, ECC. DEVONO ESSERE LAVATI CON SOLUZIONE ALCALINA E CON ACQUA POTABILE PROVENIENTE DALLA CONDUTTURAZIONE PUBBLICA.

I LAVANDINI E LE BAGINELLE DI LAVAGGIO DEVONO ESSERE MUNITI DI SCARICO PER IL CONTINUO RICAMBIO DELL'ACQUA.

OGNI SPACCIO DI GENERI ALIMENTARI E DI BEVANDE DEVE ESSERE FORNITO DI UN RECIPIENTE IMPERMEABILE PER LE IMMONDIZIE COPERTO E INATTACABILE AI TOPI.

LE IMMONDIZIE DEVONO ESSERE OGNIORALMENTE ASPORTATE RESTATANDO RIODORAMENTE VIETATO DI VERBARE FUORI DEL PRESCRITTO RECIPIENTE, QUALSIASI RESIDUO DI SOSTANZE ALIMENTARI.

GLI SPACCI DOVE IL PUBBLICO PUÒ SOSTARE, DEVONO INOLTRE ESSERE FORNITI DI REGOLARE LATRINA.

ART. 510. - PERSONALE DI ESERCIZIO AFFETTO DA MALATTIE TRASMISSIBILI - DIVIETO

LE PERSONE AFFETTE DA MALATTIE TRASMISSIBILI NON POSSONO ESSERE AMMESSE ALLA DIREZIONE, CONDUZIONE ED AL SERVIZIO DEGLI ESERCIZI DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO, NE ALLA VENDITA AMBULANTE DI GENERI ALIMENTARI E BEVANDE.

È VIETATO TENERE IN VETRINE ESTERNE DOLCIUMI ALLA RINFUSA. ESSI DEVONO ESSERE ESPOSTI IN RECIPIENTI ADATTI E FACILMENTE SMOUVIBILI PER PROCEDERE ALLA PULIZIA.

I PASTICCIERI CHE TRASPORTANO ALLE RIVENDITE O A DOMICILIO I DOLCIUMI DA ESSI PRODOTTI DEVONO USARE CASSETTE METALLICHE CON COPRICHIO DI LATTA O ALTRO MATERIALE RICONOSCIUTO IDONEO DALL'UFFICIALE SANITARIO.

È PROIBITO IL TRASPORTO DEI DOLCIUMI CON CASSETTE DI LEGNO, DI CARTONE O DI ALTRO MATERIALE DI FORTUNA.

ART. 511. - VENDITA AMBULANTE DI GENERI ALIMENTARI E BEVANDE

LA VENDITA AMBULANTE DI GENERI ALIMENTARI E DI BEVANDE È PERMESSA SOLO PREVIA LICENZA DEL SINDACO, SALVE LE CONDIZIONI CONTEMPLETE NEL PRESENTE ARTICOLO.

È VIETATA LA VENDITA SUI CARRETTI DI GENERI ALIMENTARI, FATTA ECCEZIONE PER GLI ERBAGGI, FRUTTA FRESCA, SECCA E COTTA, DOLCIUMI, SEMI SALATI PURCHÉ QUESTI GENERI SIANO CONVENIENTEMENTE PROTETTI DALLE MOSCHE E DALLA POLVERE.

LA LICENZA DOVRÀ RINNOVARSI OGNI ANNO E SARÀ SEMPRE REVOCABILE PER MOTIVI DISCIPLINARI O DI TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA.

ART. 512. - CARTA DA INVOLGERE

LE CARTE CHE SERVONO DA INVOLGERE, CONTENERE E COPRIRE GENERI ALIMENTARI DEVONO ESSERE PULITE, NON COLORATE CON SOSTANZE NOCIVE, NON MANOSCRITTE E STAMPATE E COMUNQUE USATE, O PREPARATE CON GESSO, ALLUME, SARITE O ALTRA MATERIA CHE SI PRESTI A FRODE NEL PESO E PIÙ SPECIALMENTE QUANDO ECCEDA NEL PESO IL GRAMMO PER DECIMETRO QUADRATO.

È RACCOMANDABILE L'USO DI CARTA IN ROTOLI DA SVOLGERE VOLTA PER VOLTA MA SOTTO TENUTA SU APPARECCHI SEMPLICI CHE PERMETTANO LO SVOLGIMENTO, SENZA CONTAMINAZIONE DELLA CARTA CON LE MANI DELL'ESERGENTE/ I FOGLI DI METALLO CHE SERVONO AD AVVOLGERE LA CIOCCOLATA, I GENERI DI CONFETTERIA E PASTICCERIA, LE FRUTTE, LE SALUMERIE NON DEVONO CONTENERE PIÙ DELL'1% DI PIOMBO.

ART. 51P - CARNI CI ANIMALI DA MACELLO E LORO VENDITA

LE DISPOSIZIONI CHE RIGLIARDANO LA MACELLAZIONE DEGLI ANIMALI, LA VIGILANZA ED ISPEZIONE SANITARIA NEGLI IMPIANTI DI MACELLO, I PUBBLICI MACELLI E PRIVATI, I LABORATORI PER LA PRODUZIONE DELLE CARNI INSACCAE, SALATE E COME SIA PREPARATE, GLI IMPIANTI FRIGORIFERI PER LA CONSERVAZIONE DELLE CARNI, LA BASSA MACELLERIA, TRASPORTO DELLE CARNI E VENDITA DELLE CARNI E DEI PRODOTTI CARNEI, SONO CONTENUTE NELL'APPOSITO REGOLAMENTO DEL SERVIZIO VETERINARIO COMUNALE.

ART. 51Q - PERSONALE ADDETTO AI LABORATORI DI CARNE, ALLA MACELLAZIONE E VENDITA DELLE CARNI

IL PERSONALE ADDETTO AI LABORATORI DI CARNI INSACCAE, ALLA MACELLAZIONE MANIPOLAZIONE E VENDITA DELLE CARNI DEVE ESSERE SANO.

PER QUESTO CONTROLLO DOVRA SOTTOPORSI A VISITA MEDICA PRESSO L'UFFICIO COMUNALE D'IGIENE PER IL RILASCIO DEL LIBRETTIO SANITARIO.

LA VISITA DEVE ESSERE RIPETUTA UNA VOLTA L'ANNO.

INOLTRE IL PERSONALE ADDETTO AI LABORATORI DI CARNI INSACCAE E ALLA MANIPOLAZIONE DELLE CARNI, DOVRA INDOSSARE SOPRAVESTE E OREMBIULE DI TELA BIANCA DA TENERSI PULITI, QUELLO ADDETTO ALLA MACELLAZIONE APPOSITO CAMICE O TUTA CHE DEVE ESSERE MANTENUTA SEMPRE IN BUONE CONDIZIONI DI PULIZIA.

CAPITOLO X°

SMALTIMENTO DALLE CASE DELL'AGGREGATO URBANO E DEL SUEURBIO E DELLE FRAZIONI DEI RIFIUTI DOMESTICI E DELLE ACQUE IMMONDE

ART. 98 LATRINE - POZZI NERI

OGNI FABBRICATO DESTINATO A SERVIRE DA ABITAZIONE, DOVRA ESSERE FORNITO DI LATRINE CONVENIENTEMENTE DISPOSTE ED IN NUMERO SUFFICIENTE ALLA QUANTITA DEI QUARTIERI E DEGLI INQUILINI CHE IL FABBRICATO PUO CONTENERE.

OGNI QUARTIERE DOVRA AVERE UNA LATRINA PROPRIA, NEI LOCALI DESTINATI A DORMITORI, CONVITTI, EDUCANDATI SARA ALMENO UNA OGNI 20 PERSONE.

ART. 99 - LATRINE PUBBLICI SERVIZI

I LOCALI DI PUBBLICHE RIUNIONI, TEATRI, CINEMA, UFFICI PUBBLICI, BIRRIE, OSTERIE, BAR, ECC. AVRANNO UN NUMERO DI LATRINE, DI ORINATOI, GIUDICATI SUFFICIENTI DALL'UFFICIO IGIENE, COSTRUITI SECONDO LE NORME PRECEDENTEMENTE ESPOSTE.

ART. 100 - CANNE DI SCARICO E DI VENTILAZIONE

LE CANNE DI SCARICO DELLE LATRINE, DEGLI ORINATOI, DEGLI ACQUAI, LAVANDINI, TIMOZZE PER BAGNO E DI OGNI ALTRO SMALTIMENTO DI ACQUE DOMESTICHE DEVONO ESSERE PROVVEDUTE ALLA LORO APERTURA D'IMMISSIONE, DI SIFONE INTERCETTATORE IDRAULICO.

TANTO QUESTE CONDUTTURE QUANTO QUELLE DELLE LATRINE, QUANDO SIANO NASCOSTE NELL'INTERNO DEI MURI, DOVRANNO ESSERE COLLOCATE ENTRO CANNE E VANI BEN INTONACATI E DISTACCATE DALLE PARETI DI ESSE.

LE CANNE DI VENTILAZIONE DOVRANNO ESSERE PROLUNGATE SOPRA I TETTI PER LA ALTEZZA NECESSARIA, AFFINCHE LE LORO ESALAZIONI NON RIESGANO DI MOLESTIA AGLI ABITANTI DEI FABBRICATI PROXIMI.

ART. 101 - CANNE DI SCARICO LATRINE E ACQUAI

LE CANNE DI SCARICO DELLE LATRINE E DELLE ACQUE DOMESTICHE SARANNO COSTRUTTE DI GRES, OPIA VERNICIATA INTERNAMENTE ED ALTRO MATERIALE RICONOSCIUTO CONVENIENTE DALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE.

NON E PERMESSO L'USO DI TUBATURE E DI MATERIALI POROSI.

LE GIUNTURE SARANNO A PERFETTA TENUTA E COLLOCATE IN GUIA DA NON PERMETTERE ALCUN RISTRAGNO DELLE MATERIE.

IL TUBO DEGLI ACQUAI E LAVANDINI SARA INDIPENDENTE DA QUELLO DI SCARICO DELLE LATRINE, FINO AL PIEDE DELL'EDIFICIO ED AVRA UN SIFONE PROPRIO.

ART. 102 - POZZI NERI - MODALITÀ DI COSTRUZIONE

I POZZI NERI DEVONO ESSERE COSTRUITI A PARETE, FONDO E COPERTURE PERFETTAMENTE IMPERMEABILI E SUFFICIENTEMENTE ROBUSTI PER RESISTERE ALLA PRESSIONE DEI LIQUIDI.

LE BOCHE DI ACCESSO AVRANNO AMPIEZZA SUFFICIENTE PER IL COMODO INGRESSO DI UN UOMO E SARANNO MUNITE DI CHIUSURE DI PIETRA, POSTE A PERFETTA TENUTA. LE BOCHE DI ACCESSO NON POTRANNO APRIRSI NEI LOCALI DI ABITAZIONE E NEI NEGOZI.

CIASCUN POZZO NERO DEVE ESSERE MUNITO, OLTRE CHE DELLA CANNA DI CADUTA DEI MATERIALI LURIDI, DI TUPO VENTILATORE DEL DIAMETRO DI ALMENO 0,15 METRI CHE PARTENDO DAL CIELO DEL POZZO, SI INNALZI SOPRA IL TETTO DELLE CASE CIRCOSTANTI, QUANTO BASTA PER IMPEDIRE LA DIFFUSIONE DELLE ESALAZIONI IN LOCALI DI ABITAZIONE DELLE CASE VICINE.

IL FONDO DEI POZZI NERI DEVE AVER FORMA DI BACINO CONCAVO E TUTTI GLI ANGOLI INTERNI ARROTONDATI CON UN RAGGIO DI M. 0,25 ALMENO.

DETTI POZZI NERI NON SARANNO MAI COLLOCATI SOTTO IL SUOLO COPERTO DA FABBRICATI, NÉ SUL SUOLO PUBBLICO.

SARANNO TENUTI STACCATI ALMENO 50 CM. DAI MURI DEGLI EDIFICI E TRA QUESTI E LE PARETI DEI POZZI NERI SARÀ INTERPOSTO UNO STRATO DI TERRENO ARGILLOSO E BEN DEPRESSO.

DISTERANNO ALMENO METRI DIECI DA QUALSIASI POZZO O SERBATOIO DI ACQUA POTABILE. PARETI E FONDO DI CM. 30 ALMENO; SARANNO COSTRUITI DI BUONA MURATURA DI MATTONI E PIETRE E CON MALTA IDRAULICA E SARANNO INTONACATI DA CEMENTO.

PER MEGLIO PROTEGGERE IL TERRENO CIRCOSTANTE DA EVENTUALI INFILTRAZIONI, SI DISPORRÀ INTORNO ALLE PARETI DEL POZZO NERO E SOTTO IL SUO FONDO, UNO STRATO DI ARGILLA BENE COMPRESSA.

I POZZI NERI POTRANNO ESSERE COSTRUITI ANCHE DI CEMENTO ARMATO, CON LE FORME E DIMENSIONI NECESSARIE PER ASSICURARE LA STABILITÀ.

I POZZI NERI NUOVI E QUELLI RIPARATI NON POSSONO ESSERE ADOPERATI SENZA PREVEDI CONSENSO DELL'AUTORITÀ COMUNALE.

IN CASO DI TRASGRESSIONE, IL PROPRIETARIO, SALVO IL PROCEDIMENTO CONTRAVVENZIONALE, DOVRÀ PROCEDERE ALLA SVUOTATURA DEI POZZI STESSI ED ALLA ESECUZIONE DI QUANTO SARÀ PRESCRITTO DALL'UFFICIO D'IGIENE.

I POZZI NERI NON PIÙ UTILIZZABILI DEVONO ESSERE TOTALMENTE VUOTATI E DISTRUTTI.

QUALORA SI VERIFICHI UN QUALCHE QUASTO O ROTTURA NEI CESSI, FOGNOLI, CANALI DELLE ACQUE IMMONDE, DA CUI DERIVINO TRASUDAMENTI DI MATERIE PUTRIDE, UMIDITÀ E SUDORIUMI, IL PROPRIETARIO HA L'OBBLIGO DI PROVVEDERE IMMEDIATAMENTE ALLE OPPORTUNE RIPARAZIONI.

IN CASO D'INDUGIO IL SINDACO FIRSERÀ UN TERMINE PERENTORIO, OLTRE IL QUALE AVRÀ DIRITTO DI PROVVEDERE D'UFFICIO ALLA ESECUZIONE DELLE NECESSARIE OPERE A MAGGIOR SPESE DEL PROPRIETARIO, OLTRE L'AMMENDA STABILITA PER LE CONTRAVVENZIONI AL PRESENTE REGOLAMENTO.

POTRÀ ANCORA IL SINDACO, SE LA GRAVITÀ DEL CASO LO RICHIEDA, E NELL'INTERESSE DELLA PUBBLICA SALUTE, INTERDIRE L'ABITAZIONE ED ORDINARE LA CHIUSURA DEL LOCALE, FINO A NUOVA DEFINITIVA DETERMINAZIONE.

ART. 103 - SMALTIMENTO DEI LIQUAMI DOMESTICI DALLE FRAZIONI

A) NELLE ZONE PRIVE DI FOGNATURA DINAMICA, L'ALLONTANAMENTO E LO SMALTIMENTO DEI LIQUAMI DOMESTICI DALLE CASE ISOLATE E DAI PICCOLI AGGLOMERATI, PROVVISI DI ACQUA CORRENTE, DOVRÀ ESSERE EFFETTUATO REALIZZANDO IN LOCO UN TRATTAMENTO PRIMARIO, CHE MODIFICHI CONSIDEREVOLMENTE LE CARATTERISTICHE DEL LIQUAME BRUTO, SEGUITO DA UN TRATTAMENTO SECONDARIO, ATTO A RENDERE INOCUO IL LIQUAME CHIARIFICATO EVITANDO I PERICOLI ED I DANNI CHE QUESTO PUÒ ARRECAR.

PER PICCOLO AGGLOMERATO DEVE SI INTENDERE UN GRUPPO DI CASE CON POPOLAZIONE NON SUPERIORE A 400 UNITÀ.

B) IL TRATTAMENTO PRIMARIO DOVRÀ ESSERE EFFETTUATO CONVOLIANDO TUTTE LE ACQUE LURIDE IN UNO DEI SEGUENTI MANUFATTI: A) FOSSA SETTICA AD UNA CAMERA - B) FOSSA SETTICA A DUE CAMERE - C) FOSSA SETTICA A TRE O QUATTRO CAMERE CON FILTRO INCORPORATO - D) VASCA TIPO IMHOFF.

IL TRATTAMENTO SECONDARIO DEL LIQUAME CHIARIFICATO DOVRÀ ESSERE EFFETTUATO A MEZZO DI: A) POZZI PERDENTI - B) SUB IRRIGAZIONE SEMPLICE O DRENATA ASSOCIATE O MENO A POZZI PERDENTI - C) LETTI PERCOLATORI.

LA COSTRUZIONE ED IL DIMENSIONAMENTO DEGLI IMPIANTI SUDETTI DOVRÀ EFFETTUARSI SECONDO LE NORME TECNICHE ALLEGATE AL REGOLAMENTO.

L'IMPIANTO DI VASCA DI TIPO IMHOFF POTRÀ CONSENTIRSI LADDOVE IL NUMERO DEGLI ABITANTI NON SIA INFERIORE A 50 E SARÀ SEMPRE CONDIZIONATO ALL'OSSIDAMENTO DELL'AFFLUENTE A MEZZO DI UN LETTO PERCOLATORE.

L'AFFLUENTE DI UNA VASCA IMHOFF E QUELLO DI UNA FOSSE SETTICA A 4 CAMERE CON FILTRO, POTRÀ ESSERE EVENTUALMENTE VERSATO IN UN CORSO D'ACQUA, QUALORA ANCHE IN PERIODO DI MAGRA, VENGA GARANTITA UNA DILUIZIONE TALE CHE LA STABILITÀ RELATIVA DELL'ACQUA RIMANGA IMMODIFICATA E NON SI ABBIANO DANNI PER LA PISCICOLTURA, NÉ CONDIZIONI DI MALSANIA NELLE ZONE CIRCOSTANTI.

D) - LE FOSSE SETTICHE DOVRANNO ESSERE UBICATE ALL'ESTERNO DEGLI EDIFICI, AD UNA DISTANZA MINIMA DI M. 1,00 DAL MURO DI FONDAZIONE E POSSIBILMENTE CN. 10 SOTTO IL PIANO DI CAMPAGNA.

LE VASCHE DEL TIPO IMHOFF, SE DI TIPO CHIUSO, DOVRANNO ESSERE UBICATE ALLO ESTERNO E A DISTANZA NON INFERIORE A M. 1,00 DALLE FONDAZIONI DEGLI EDIFICI, SE DI TIPO APERTO ALMENO A M. 10 DAGLI EDIFICI, PROVVEDENDO AD UNA RECINZIONE PROTETTIVA AD EVITARE EVENTUALI INFILTRAZIONI NEL TERRENO. È OPPORTUNO DISPORRE UNO STRATO D'ARGILLA COMPRESSA ALLE PARETI DELLE FOSSE SETTICHE E DELLA VASCA IMHOFF.

E) - IL DIMENSIONAMENTO DELLE FOSSE SETTICHE DOVRÀ ESSERE CALCOLATO IN MODO TALE DA REALIZZARE UN TEMPO MINIMO DI DETENZIONE DEL LIQUAME DI DUE GIORNI PER LE FOSSE DI MAGGIOR VOLUME E DI TRE, QUATTRO GIORNI PER QUELLE PIÙ PICCOLE, CONSIDERANDO UN VUOTAMENTO ANNUALE DEI FANGHI CALCOLATI IN RAGIONE DI L. 100/PERSONA/ANNO.

IL DIMENSIONAMENTO DELLE VASCHE IMHOFF SARÀ CALCOLATO ASSEGNANDO ALLA CAMERA DI DIGESTIONE DEI FANGHI UNA CAPACITÀ PARI A 100 L. PER ABITANTE SERVITO, MENTRE LA CAPACITÀ DEL COMPARTIMENTO DI SEDIMENTAZIONE SARÀ CALCOLATA PER UN PERIODO DI DETENZIONE NON SUPERIORE ALLE ORE 51 COSÌ DA GARANTIRE UNA SOSTA MINIMA DI CIRCA DUE ORE NEI MOMENTI DI MASSIMO AFFLUSSO.

F) - IL FUNZIONAMENTO DELLE FOSSE SETTICHE SARÀ CALCOLATO ESAMINANDO IL LIQUAME AFFLUENTE CHE DOVRÀ AVER LE SEGUENTI CARATTERISTICHE: (TRACCE - NON PIÙ DI CC. 0,3/LITRO) DI SOLIDI SEDIMENTABILI DOPO UN'ORA DI PERMANENZA IN COND. IMHOFF B/C/D. NON SUPERIORE AL 250 MG.L.

L'AFFLUENTE DELLE VASCHE IMHOFF AVRÀ LE CARATTERISTICHE DI UN LIQUAME FRESCO CON TRACCE SEDIMENTABILI.

G) - PER IL TRATTAMENTO SECONDARIO DEI LIQUAMI PROVENIENTI DA FOSSE SETTICHE DOVRANNO ESSERE IMPIEGATI POZZI PERDENTI QUANDO LO CONSENTANO LE CONDIZIONI DI PERMEABILITÀ DEL TERRENO E LA POSIZIONE DELLA FALDA FREATICA.

DOVRANNO DISTARE ALMENO M. 10 DAI MURI DI FONDAZIONE DI QUALSIASI EDIFICIO M. 3 DAI CONFINI DI PROPRIETÀ E M. 50 DA POZZI E CISTERNE.

H) - IL TRATTAMENTO SECONDARIO A MEZZO DELLA SUB-IRRIGAZIONE SEMPLICE O DRENATA, POTRÀ EFFETTUARSI QUANDO: A) LA PROFONDITÀ DELLA FALDA FREATICA ED IL GRADO DI PERMEABILITÀ DEL TERRENO LO CONSENTANO. B) ATTORNO ALL'EDIFICIO VI SIA UNA ADEGUATA SUPERFICIE DI TERRENO CHE POTRÀ ESSERE UTILIZZATA COME PRATO O GIARDINO O PER LA COLTIVAZIONE DI ORTAGGI, O COME CAMPO DA GIOCO PER I RAGAZZI.

I) - LA LUNGHEZZA DEI CANALI DI SUB-IRRIGAZIONE SARÀ STABILITA IN BASE AL NUMERO DEGLI ABITANTI SERVITI ED ALLA NATURA DEL TERRENO, CHE VERRÀ STUDIATA DETERMINANDO IL TEMPO DI PERCOLAZIONE.

I TERRENI CON TEMPO DI PERCOLAZIONE SUPERIORE A 60 MINUTI PRIMI NON POTRANNO ESSERE UTILIZZATI.

L) - IL TRATTAMENTO SECONDARIO DEI LIQUAMI CON LETTO PERCOLATORE POTRÀ PERMETTERSI QUANDO NON SIA POSSIBILE RICORRERE ALLA DISPERSIONE NEL TERRENO E LA QUOTA ALTIMETRICA DELLO SCARICO LO CONSENTA (NON INFERIORE AI M. 2,50/3

IL LETTO PERCOLATORE SARÀ USATO PREFERIBILMENTE IN SERIE A VASCHE DI IMHOFF OD A FOSSE SETTICHE A 3 O 4 CAMERE.

IL VOLUME DEL LETTO PERCOLATORE SARÀ CALCOLATO IN UN METRO CUBO PER OGNI CINQUE ABITANTI ED IN UNA PARTE DI LIQUAME PER OGNI DUE PARTI DI LETTO (VUOTO-PIENO).

M) LE FOSSE SETTICHE E LE VASCHE DI TIPO IMHOFF DOVRANNO ESSERE VUOTATE PERIODICAMENTE DAI FANGHI, NON MENO DI UNA VOLTA ALL'ANNO, ISTITUENDO I COMUNI UN APPOSITO SERVIZIO.

I FANGHI RACCOLTI DOVRANNO ESSERE INTERNATI ED USATI COME FERTILIZZANTI DOPO L'ESSICCAMENTO.

ART. 104 - SMALTIMENTO LIQUAMI DOMESTICI DALLE CASE RURALI E DALLE ABITAZIONI ISOLATE.

A) LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI LIQUAMI DALLE CASE RURALI E DELLE ABITAZIONI ISOLATE, SPROVVISTE D'ACQUA CORRENTE, DOVRÀ EFFETTUARSI A MEZZO DI

- 1) POZZO NERO A TENUTA A 4 CAMERE;
- 2) POZZO NERO A TENUTA A DUE CAMERE SEPARATE, DA USARSI ALTERNATIVAMENTE;
- 3) FOSSA SETTICA A DUE CAMERE CON SUB-IRRIGAZIONE;
- 4) FOSSA SETTICA AD UNA CAMERA E POZZO PERDENTE (DA APPLICARSI NEI TERRENI IMPERMEABILI)
- 5) FOSSA SETTICA AD UNA CAMERA DI ALLACCIAMENTO ALLA CONCIMATA (DA APPLICARSI NEI TERRENI IMPERMEABILI)
- 6) LATRINA SEPARATA DALL'EDIFICIO CON ANNESSO POZZO DI RACCOLTA. LA COSTRUZIONE ED IL DIMENSIONAMENTO DEI SUGGETTI MANUFATTI, DOVRÀ EFFETTUARSI SECONDO LE NORME TECNICHE ALLEGATE AL REGOLAMENTO.

B) LA CAPACITÀ DEL POZZO NERO A TENUTA DOVRÀ ESSERE CALCOLATA SULLA BASE DI 5 LITRI PER ABITANTE/GIORNO CON UNA VUOTATURA DA EFFETTUARSI AD INTERVALLI NON INFERIORE A 3 MESI.

C) I POZZI NERI NON POTRANNO ESSERE UBICATI NEL SUOLO COPERTO DA UN FABBRICATO, DOVRANNO DISTARE DAI MURI DI FONDAZIONE DELL'EDIFICIO DI ALMENO M. 0,50 ED ESSERE COSTRUITI INDIPENDENTI DA ESSI.

DOVRANNO TROVARSI ALMENO M. 10 DI DISTANZA E A VALLE DI QUALUNQUE POZZO O CISTERNA DI ACQUA POTABILE.

PER MEGLIO PROTEGGERE IL TERRENO CIRCOSTANTE DALLE INFILTRAZIONI SARÀ OPPORTUNO DISPORRE INTORNO ALLE PARETI DEL POZZO NERO UNO STRATO D'ARGILLA COMPRESSA.

D) PER LO SMALTIMENTO A MEZZO DI SUB-IRRIGAZIONE O DI POZZI PERDENTI DEL LIQUAME PROVENIENTE DA FOSSE SETTICHE (N. 3 E 4 DEL PUNTO A) VALGONO LE NORME DETTATE DAI PUNTI G) H) I) DELL'ART. 104.

E) LE LATRINE SEPARATE DALL'EDIFICIO CON ANNESSO POZZO DI RACCOLTA DOVRÀ ESSERE IMPIEGATA TUTTE LE VOLTE CHE NON SI RAVVISI L'OPPORTUNITÀ DI COSTRUIRE UNA LATRINA NEL CORPO DELL'ABITAZIONE QUANDO LE CONDIZIONI LOCALI LO CONSENTANO.

F) LE ACQUE PROVENIENTI DAGLI ACQUAI DELLE ABITAZIONI DI CUI ALL'ART. 12 DOVRANNO ESSERE IMMESSE IN UN POZZO DISGRASSATORE E POI DISPERSE O NEL TERRENO A MEZZO DI POZZI PERDENTI O IN FOSSE CAMPERECCE PREVIO PASSAGGIO ATTRAVERSO UNO STRATO DI GRASSE PIETRE, QUALORA SI UTILIZZINO, PER LO SMALTIMENTO DEI LIQUAMI, LE SOLUZIONI DI CUI ALLA LETTERA A) DELL'ART. 104.

IL POZZETTO DISGRASSATORE SARÀ IMPIEGATO ANCHE QUANDO NON SIA POSSIBILE ALLACCIARE LO SCARICO DEGLI ACQUAI ALLA FOSSA SETTICA.

G) È VIETATA L'IMMISSIONE DIRETTA IN POZZI NERI PERDENTI DEL LIQUAME NON PREVENTIVAMENTE SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO DI DEPURAZIONE.

H) - NORME TRANSITORIE ENTRO IL TERMINE DI DUE ANNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO DOVRÀ ESSERE PROVVEDUTO, DA PARTE DEI PROPRIETARI DEGLI IMMOBILI A REGOLARIZZARE GLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO ATTUALMENTE ESISTENTI, SECONDO LE NORME DEL PRESENTE REGOLAMENTO.

ART. 105 - VUOTATURA PERIODICA DEI POZZI NERI - SPURGO STRAORD. POZZI NERI

SPETTA AI PROPRIETARI DEGLI STABILI LA VUOTATURA PERIODICA DEI POZZI NERI PRIMA CHE SIA COMPLETAMENTE PIENE E QUALUNQUE ALTRA OPERAZIONE DI RIPULITURA E DI DISINFETTAZIONE CHE VENISSE ORDINATA DALL'AUTORITÀ COMUNALE PER RAGIONI DI IGIENE. PER LA VUOTATURA DEI POZZI NERI VIGE IL REGOLAMENTO APPOSITO. PER I SPURGO STRAORDINARIO DEI POZZI NERI VALE IL REGOLAMENTO SU RIFERITO.

ART. 105N URBICAZIONE - NON SI POTRANNO APRIRE POZZI DESTINATI A RICEVERE MATERIE INMONDE FUBICHE IN CORTILI, GIARDINI OD ALTRI LUOGHI PRIVATI NON COPERTI NEI QUALI SIA SEMPRE POSSIBILE ESEGUIRE LO SPURGO COL SISTEMA IN BORDO. SI POTRA ECCEZIONALMENTE AUTORIZZARE, CASO PER CASO, LA COSTRUZIONE DI POZZI NERI ESTERNI, DI PROPRIETA COMUNALE SUI TERRENI IL RELATIVO PERMESSO VERRA CONCESSO IN SEGUITO A DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE ED IN OGNI CASO DOVRA ESSERE STIPULATO REGOLARE ATTO DI SOTTOMISSIONE E PAGA TO UN CANONE ANNUO DAGLI INTERESSATI.

SOLO IN CASI ECCEZIONALI E SENTITO IL PARERE DELL'UFFICIALE SANITARIO, SI POTRA CONCEDERE L'IMPIANTO DELLE FOSSE A DEPURAZIONE BIOLOGICA DEI LIQUAMI DEI POZZI NERI E SUCCESSIVO SCARICO DEL LIQUIDO COSI DEPURATO, NELLE FOGNE E NELLE ACQUE CORRENTI SUPERFICIALI (CANALI LAVABILI, CANALI DI IRRIGAZIONE INDUSTRIALI, ECC) PUNCHE SI OSSERVINO LE SEGUENTI PRESCRIZIONI:

1) - LA CONCESSIONE, SALVI I DIRITTI DI TERZI, SIA PREGARIA E REVOCABILE IN QUALSIASI TEMPO E PER QUALSIASI CAUSA AD ESCLUSIVO GIUDIZIO DELLA CIVICA AMMINISTRAZIONE CON SEMPLICE PREAVVISO DI TRE MESI E SENZA DIRITTO AI CONCESSIONARI DI CHIEDERE INDENNITA O COMPENSI DI SORTA.

2) - APPENA SARA ESEGUITA LA FOGNATURA NERA NELLA LOCALITA E NELLE ADIACENZE SIA FATTO ABLIGO AI CONCESSIONARI DI IMMETTERE DIRETTAMENTE LE MATERIE LURIDE PROVENTENTI DALLE LORO CASE E DI DEMOLIRE LE FOSSE PER LA CHIARIFICAZIONE E DEL TRATTO DEL CANALE CHE SCARICA IL LIQUIDO CHIARIFICATO NEI CANALI BIANCHI.

3) - L'IMPIANTO CHIARIFICATORE SIA COSTRUITO SECONDO I SISTEMI PIU IN USO CONISTI DI TRE FOSSE MURATE, IMPERMEABILI COMUNICANTI FRA LORO, LA PRIMA DELLE QUALI (FUNZIONI) DA POZZO DI ACCOGLIMENTO DELLE ACQUE DI FOGNA ED AB- BIA LA CAPACITA ALMENO DOPPIA DEL VOLUME GIORNALIERO DELLE ACQUE DI RIFIUTO, LA SECONDA SIA COSTRUITA IN MODO CHE VI SI POSSA COMPIERE LA FERMENTAZIONE ANAEROBICA E LA TERZA SIA UNA CAMERA ANAEROBICA PROVVIDA DI CONDOTTO DI VENTILAZIONE E MUNITA DI FILTRO, IL QUALE DOVRA ESSERE COSTRUITO CON LASTRE BUCHERELLATE SU CUI SI DISPORRA UNO STRATO DI SCORIE DI CARBONE EFFETTUARE PERFETTAMENTE LA SUA AZIONE DI FILTRO ANAEROBICO.

4) IL CANALE DI SCARICO DEL LIQUIDO CHIARIFICATO SIA COSTRUITO CON TURI DI GRES DEL DIAMETRO NON MAGGIORE DI M.0,20 E MUNITO DI REGOLARE POZZETTO DI MURATURA E CON SIFONE FACILMENTE ISPEZIONABILE.

5) IL MANTENIMENTO DEL SUDDETTO CANALE E DELLE FOSSE SETTICHE IN BUONO STATO SI FUNZIONAMENTO CON FREQUENTI LAVATURE ED AL CASO LA PARZIALE E TOTALE SOSTITUZIONE DEL MATERIALE FILTRANTE SIA SEMPRE A TOTALE CARICO DEI CONCESSIONARI.

6) - LA CHIARIFICAZIONE DEL LIQUAME NERO SIA EFFETTUATA IN MODO DA GARANTIRE LA SUFFICIENTE DEPURAZIONE DEL MEDESIMO IL QUALE DOVRA SCARICARE NEL CANALE FIANGO LAVABILE PERIODICAMENTE, PRIVO DI SOSTANZE PUTRIDE E ATTE A PUTREFARSI.

7) - SIA RISERVATA ALL'UFFICIO IGIENE LA FACOLTA DI RICONOSCERE L'EFFICACIA DEL METODO ADOTTATO E DI VERIFICARE, PRENDENDO CAMPIONI DALLE ACQUE CHE SI SCARICANO, CHE LA CHIARIFICAZIONE VENGA EFFETTUATA IN MODO COSTANTE ED EFFICACE.

8) - SIA INOLTRE FATTO OBBLIGO AI CONCESSIONARI DI METTERE IN ATTO TUTTI GLI ULTERIORI PROVVEDIMENTI CHE POSSONO ESSERE RIVENUTI NECESSARI E VENGONO SUGGERITI DALL'AMMINISTRAZIONE CIVICA, PER OTTENERE UN PIU EFFICACE DEPURAMENTO E PER EVITARE NOCIVE E MOLESTE ESALAZIONI.

9) - IN RICONOSCIMENTO DELLA PRECARIETA DELLA CONCESSIONE I PROPRIETARI DEGLI STABILI DOVRANNO PAGARE UN CANONE ANNUO IN BASE AL REDDITO IMPONIBILE DEI MEDESIMI.

10) - TUTTI I LAVORI SIA ESTERNI CHE INTERNI SIAN ESEGUITI SOTTO LA VIGILANZA DELL'UFFICIO TECNICO MUNICIPALE.

11) - LE SUDDETTE CONDIZIONI RISULTINO DA REGOLARE ATTO DI SOTTOMISSIONE DA S TIPULARE A TOTALI SPESE DEI CONCESSIONARI.

ART. 106 - IMPIANTI SMALTIMENTI A SUB-IRRIGAZIONE

NEI CASI IN CUI LA SUPERFICIE LIBERA ANNESSA ALL'IMMOBILE LO CONSENTA ED OVE LA PERMEABILITA DEL SUOLO LO PERMETTA, SARA CONSENTITO UN IMPIANTO DI SUB-IRRIGAZIONE SMALTENTE, TENENDO PRESENTE LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:

1) OCCORRE ANZITUTTO RICHIEDERE UN SOPRALUOGO DELL'UFFICIALE SANITARIO PER UN PRELIMINARE GIUDIZIO SULL'OPPORTUNITÀ O MENO DI EFFETTUARE L'IMPIANTO.

2) PROCEDERE AD UNA PROVA SPERIMENTALE DI FILTRABILITÀ DEL SUOLO ALLO SCOPO DI DETERMINARE IL TEST DI PERCOLAZIONE.

3) RISULTATO FAVOREVOLE L'ESPERIMENTO OCCORRE PRESENTARE UN DISEGNO CON I PARTICOLARI COSTRUTTIVI I QUALI DOVRANNO COMPRENDERE IN SCALA: LA SUPERFICIE LIBERA, LA FOSSA A TENUTA DI RACCOLTA DEI LIQUAMI, I PARTICOLARI DELLA TRINCEA DI SUB-IRRIGAZIONE E DELLA NESSA IN OPERA DEI CANALETTI SPERDENTI, LA FOSSA SMALTENTE A TERMINE TENENDO PRESENTE CHE LA FOSSA DI RACCOLTA DEI LIQUAMI DEVE ESSERE PER CAPACITÀ PROPORZIONALE AL NUMERO DEGLI UTENTI E COSTRUITA A PERFETTA TENUTA CON DUE SCOMPARTIMENTI BIFONATI. LA CAPACITÀ DI QUESTA FOSSA DEVE ESSERE TALE DA CONTENERE ALMENO IL QUANTITATIVO GIORNALIERO DEI LIQUAMI CHE SI GIUDICA PRODOTTI DAGLI INQUILINI DELLO STABILE, DEVE ESSERE MUNITA DI CHIUSINI A PERFETTA TENUTA SIA PER LA ISPEZIONE CHE PER LA RIPULITURA. INOLTRE LA FOSSA ULTIMA SMALTENTE DEVE ESSERE DI SUFFICIENTE CAPACITÀ.

IL PROGETTO DELLO IMPIANTO DEVE ESSERE SOTTOPOSTO ALL'ESAME DELL'UFFICIO SANITARIO STESSO PRIMA CHE SIA COPERTO E MESSO IN FUNZIONE.

ART. 107. ECCEZIONI OGNI ALTRO IMPIANTO CHE ABBA PER SCOPO IL TRATTAMENTO TOVENICO POTRÀ ESSERE CONSENTITO DOPO SPECIALE APPROVAZIONE DELL'UFFICIALE SANITARIO.

ART. 108 - DOMANDA DI COSTRUZIONE E MODIFICAZIONE

TANTO NEL CASO DI COSTRUZIONE O MODIFICAZIONI DI UN POZZO NERO QUANTO NEL CASO DI COSTRUZIONE D'IMPIANTO PER CHIARIFICAZIONE, DEVE ESSERE PRESENTATA DOMANDA AL SINDACO, ACCOMPAGNATA DA PLANTA E DA SEZIONI DEL MANUFATTO CON L'INDICAZIONE DELLE MODALITÀ COSTRUTTIVE.

ART. 109 - MATERIALE PROVENIENTE DA DEMOLIZIONE O RIATTAMENTO DI FOGNA

TUTTO IL MATERIALE PROVENIENTE DA DEMOLIZIONE O RIATTAMENTO DI FOGNA, DOPO IL TRATTAMENTO INDICATO DALL'UFFICIO IGIENE, DOVRÀ CONDURSI IMMEDIATAMENTE FUORI DELL'ABITATO E NON POTRÀ ESSERE ULTERIORMENTE ED IN QUALSIASI MODO UTILIZZATO.

ART. 110 - IMPRESA PER LA SVUOTATURA

CHIUNQUE INTENDE ASSUMERE L'IMPRESA DI SVUOTATURA DEI POZZI NERI, DOVRÀ OTTENERE, AGLI EFFETTI SANITARI, L'APPOSITA LICENZA DEL SINDACO ED ASSOGGETTARSI A TUTTE QUELLE CONDIZIONI CHE DALL'UFFICIO D'IGIENE STESSO VENISSERO STABILITE.

ART. 111 - OPERE SUL SUOLO PUBBLICO

NESSUNO POTRÀ ESEGUIRE QUALSIASI OPERA SUL SUOLO PUBBLICO, CONDOTTI SOTTERRANEI PER ALLACCIAMENTO, RIPARAZIONE DI SCARICHI, IMMISSIONE NELLA FOGNATURA PUBBLICA, CANALIZZAZIONI INTERNE DI CASE, ECC SENZA AVERNE OTTENUTO L'APPROVAZIONE DAL SINDACO.

LA DOMANDA RELATIVA SARÀ CORREDATA DALLE INDICAZIONI E DAI DOCUMENTI SEGUENTI: a) PIANTA IN SCALA ALL'1% DEL SOTTERRANEO, CON L'INDICAZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE E DEI DETTAGLI RELATIVI ALLA IMMISSIONE NELLA FOGNA.

b) SEZIONE DA CUI RISULTINO IL NUMERO DEI PIANI E L'ALTEZZA DEL FABBRICATO.

c) INDICAZIONE DELL'AREA COMPLESSIVA DELLA PROPRIETÀ E DI QUELLA DESTINATA A CORTILE E A GIARDINO.

PER LE CASE DI NUOVA COSTRUZIONE I PROGETTI DI FOGNATURA DOVRANNO ESSERE PRESENTATI CONTEMPORANEAMENTE AL PROGETTO DELLA CASA STESSA.

TERMINATA L'OPERA DI CANALIZZAZIONE INTERNA DELLA CASA E PRIMA CHE ESSA VEGA MESSA IN ATTIVITÀ, DOVRÀ FARSI RICHIESTA DELLA VISITA ALL'UFFICIO D'IGIENE PERCHÉ SIA CONSTATATO SE LE OPERE FURONO ESEGUITE IN CONFORMITÀ AL PROGETTO APPROVATO E A REGOLA D'ARTE.

LA LICENZA DI ABITABILITÀ PER LE CASE NUOVE O RIFORMATE, SARÀ RILASCIATA SOLO DOPO ESITO FAVOREVOLE ANCHE DI TALE TALE VISITA.

ART. 112 - FOGNATURA - DOGGE DI ORGNOA

RESTERANNO SOPPRESSE TUTTE LE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA FOGNATURA STATICA/ QVALORA IL COMUNE PROVVEDA ALLA FOGNATURA DINAMICA. PER LO SCOLO DELLE DOGGE DI ORGNOA DEVE NELLA FOENTE PERSONA DEGLI OPERAI E SPO I TIRI RIMBORSATI.

POSTI CHE SCARICANO ISOLATAMENTE LE ACQUE POTABILI DI RIFIUTO, MA NON LOR
DE, È PERMESSO LO SCARICO DIRETTO NELLE FOGNE STRADALI, CON TUBO METALLICO
O DI GREZ SUFFICIENTEMENTE RESISTENTE.

ART. 113 - IMMONDIZIE DOMESTICHE E LORO ALLONTANAMENTO - CIVILETTI -

L'IMMONDIZIA DOMESTICA DOVRÀ ESSERE CONSERVATA IN RECIPIENTI METALLICI
CHIUSI DA CONSEGNARE AI RACCOLTITORI DELLA M.U. SECONDO LE NORME CONTENUTE
NEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA.

NEL CASO DI NUOVA COSTRUZIONE È PROIBITO DI COSTRUIRE IMPIANTI DI ALLONTA
NAMENTO DELLE IMMONDIZIE DOMESTICHE PER MEZZO DI CANNE CHE PARTENDO DAI
VARI PIANI DELLO STABILE IMMETTONO NEI LOCALI DI RACCOLTA SOTTERRANEI.